

Capitolo XX

LA LEGGE SUL RIPOSO SETTIMANALE LE O FESTIVO.

Vicende dei Disegni di legge in materia

La seconda legge su cui si trattò venne e quella sul riposo settimanale o festivo. Essa ha dei precedenti assai lunghi. E' molto tempo che da varie parti si chiedeva fossero applicate disposizioni per regolare il lavoro settimanale o festivo. Se prima iniziativa fu presa da associazioni confessionali, poi si allargò alle organizzazioni operaie ed a quelle di impiegati di commercio.

Così come parlava nell'agricoltura, impunto che da tempo immemorabile il riposo domenicale per lavori agricoli viene osservato, salvo in quei periodi in cui è richiesto imperiosamente un lavoro continuo e senza interruzione.

La legge sul riposo festivo fu approvata il 7 luglio 1907 dopo di aver subito il

voto contrario di un primo disegno di legge da parte del Parlamento, voto meritato, imperante che quel primo disegno era molto frastoloso ed avrebbe prodotto conseguenze pericolose.

Il nuovo disegno di legge fu invece presentato dopo che l'ufficio del lavoro ebbe condotta a termine un'indagine inchiesta sul modo con cui il lavoro era condotto nei giorni domenicali, nelle ragioni che potevano legittimare questo lavoro domenicale. Stabilendo che questo disegno di legge fosse assai più chiaro e completo di quelli precedenti, i dubbi scesero di nuovo dopo l'approvazione della legge e ne venne perciò che i regolamenti relativi all'applicazione di questa legge tardarono parecchio ad essere approvati.

Per le aziende commerciali e per gli esercizi pubblici il regolamento ha la data del 7 novembre 1907, ma per le aziende industriali si tardò fino al 9 agosto 1908. Chi ha l'obbligo di concedere il riposo settimanale e chi ha diritto di fruirla.

Il principio generale informatore di queste leggi sul riposo settimanale è di

chiarato dall'articolo 1°: il cui primo capo
 verso dice: « Gli imprenditori ed i Direttori di
 aziende industriali e commerciali di qualun-
 que genere debbono dare alle persone non ap-
 partenti alla loro famiglia, comunque
 occupate nelle aziende stesse, un periodo di
 riposo non inferiore ad ore 24 consecutive per
 ogni settimana. » Quindi anzitutto l'obbligo
 di concedere questo riposo è fatto non sol-
 tanto agli imprenditori, ossia a quelli che
 si chiamano padroni di uno stabilimento
 commerciale od industriale, ma anche ai
 direttori delle medesime aziende. Questo
 riposo deve essere dato alle persone non ap-
 partenti alla famiglia. Persone di famiglia
 sono i parenti ed affini, non oltre il quarto
 grado, che convivono col detto imprenditore
 ovvero abbiano patrimonio o interesse o red-
 dito o lucro comune. Se invece il parente
 non conviva coll' imprenditore e non ha ne-
 suno interesse nell'azienda industriale ma
 è un semplice salariato del suo parente allo-
 ra non sarà compreso nel novero dei mem-
 bri della famiglia e sarà assoggettato alle
 norme della legge. Le ragioni di queste di-

sposizione è che si è ritenuto che colui che ha
 rapporti di parentela non sia disposto a spen-
 dere il proprio parente.

Divieto di aumento di orario.

Il riposo deve essere concesso comple-
 tamente e quindi l'obbligo del riposo settimanale
 e festivo non deve importare delle consequen-
 ze dannose per l'azienda che ne gode. Quindi
 la legge al secondo capoverso dell'articolo 1°
 dice: « nelle nuove imprese sottoposte alle di-
 sposizioni precedenti (art. 1° 1° capoverso) non
 potranno venire aumentate, in seguito all'ap-
 plicazione della presente legge, le ore di lavoro
 del personale nei giorni che precedono e seguo-
 no il giorno di riposo settimanale. » Ecco a que-
 sto riguardo il regolamento delle industrie
 all'articolo 2 dice: « non costituiranno impe-
 gni alle disposizioni dell'articolo 1°, capoverso
 primo, della legge, gli aumenti di orario fatti
 soli per costruzioni industriali alla legge in-
 timate occorrenze annuali, né quelli detemi-
 nati da inevitabile necessità tecnica delle
 industrie e retribuiti con salario superiore al
 normale. »

È consentita la ripresa anticipata

del lavoro per il personale destinato a predisporre il funzionamento della forza motrice, dei forni, degli apparecchi di riscaldamento e per quello addetto ad altri servizi preparatorii nei limiti in cui tale lavoro preparatorio deve precedere quello del restante personale. »
 Esclusione assoluta dall'obbligo del riposo settimanale.

Oltre questi principii generali vi è pure quello che il riposo debba essere concesso, ove non sia possibile di domenica, in un altro giorno della settimana. Vi sono eziandio delle industrie per cui non esiste questo obbligo del riposo settimanale. È interessante leggere questo elenco, perchè esso dimostra come lo stato abbia pensato per gli altri mezzi per sé stesso. « Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:

- 1°) La navigazione fluviale, lacuale e marittima.
- 2°) L'industria apivola, la caccia e la pesca;
- 3°) I trasporti sulle ferrovie pubbliche e sulle ferrovie concesse, o comunque autorizzate, dello Stato.
- 4°) I servizi pubblici e le aziende industriali

esercitate dallo Stato.
 Esclusione temporanea dell'obbligo del riposo settimanale -

Vi sono poi casi di esclusione temporanea dell'esigenza della legge. Questi casi sono regolati dall'articolo 2 della legge il quale recita: « L'obbligo di 48 ore consecutive di riposo stabilito dall'articolo 1° non si avrà:

- a) per tutto il periodo di lavorazione nelle industrie esercitate soltanto durante un breve periodo dell'anno, che debbono manipolare materia prima di facile deterioramento;
- b) per dieci settimane all'anno negli affari marittimi mossi direttamente dal vento o dall'acqua, finchè il riposo sia dato almeno ogni due settimane;
- c) per sei settimane all'anno, nelle industrie con periodi notti di eccezionale attività.

In conformità a questo articolo sono state emanate delle tabelle specifiche, approvate con Decreto ministeriale del 31 ottobre 1908.

La tabella A comprendente industrie eromozie a godere della esenzione dell'obbligo del riposo settimanale per tutto il periodo

di lavorazione. Citiamo come esempio l'alle-
vamento dei bachi da seta e l'industria serici-
ca per l'ammasso dei bozzoli e la soffocazione
delle crisalidi, l'industria olearia per tutti
gli operai addetti durante la lavorazione
delle olive allo stato fresco, la industria eno-
logica per le operazioni di trasporto e pigiatura
e dell'uva, di travasamento, di cattura del
mosto e l'acchiappare delle vinacce, ecc.

Nella tabella B sono campate le
industrie ammesse a godere della esenzione
dall'obbligo del riposo settimanale per sei set-
timane nell'anno. Esempi: le fabbriche di
giocattoli, per tutto il lavoro di fabbricazione
e spedizione nelle sei settimane prima di
Natale, l'industria editoriale nei mesi di
ottobre e novembre, l'industria delle pellic-
cerie, per la confezione nei mesi da ottobre
a dicembre.

Regola del riposo seta bente in domenica

Un'altra norma della legge è quel-
la che il riposo settimanale debba cadere in
domenica, e naturale la scelta di un gior-
no festivo comune per il riposo, in quanto che
in quel giorno si possono curare le relazioni

sociali, accedere a divertimenti, a scampie,
giuochi che darebbero minor soddisfazione
quando fossero limitate a una classe soltanto.

Riposo domenicale significa che es-
so deve durare dalla mezzanotte del sabato
alla mezzanotte della domenica.

Ma qualche volta il giorno di dome-
nica non è adatto per particolari ragioni
al riposo. L'articolo 3 della legge contempla
appunto questo caso e dice: Il riposo settime-
nale non cade normalmente di domeni-
ca, salvo le eccezioni stabilite dagli articoli
seguenti. ^{xviii}

Lavori che si possono compiere in domenica

Non di nuovo potrà compiersi di dome-
nica il lavoro:

- a) di manutenzione, pulizia e sorveglianza de-
gli impianti, in quanto non possa compiersi
nei giorni ferati senza danno per l'esercizio e
pericolo per gli operai.
- b) di riparazione delle macchine, cavi di tra-
smissione, di energia elettrica, cunuli per la
conduttura dell'acqua, usata come forza mo-
trice, così per cento proprii come per cento
dei terzi;

c) per la compilazione dell'inventario dell'anno.

d) per la custodia e vigilanza degli uffici ed altre aziende sottoposte alla presente legge.

e) nei casi di forza maggiore e più specialmente quando il lavoro sia compiuto in seguito a provvedimenti delle autorità pubbliche, o sia indispensabile per la sicurezza delle persone o per l'incolumità pubblica. Ma nel lavoro domestico necessario per questa ragione dovranno immediati avviso alle autorità preposte alla vigilanza esecutiva della presente legge ».

Riposo settimanale mediante turno.

Un altro punto della legge si riferisce al riposo per turno. Vi sono delle industrie le quali non possono sospendere il lavoro ed allora si è stabilito che il riposo, anziché domenicale, sia settimanale e sia concesso per turno, con ciò tutta la manopera possa godere di un giorno di riposo lungo la settimana. Queste industrie sono elencate nell'articolo 4:

« Il riposo settimanale potrà darsi in giorni diversi dalla domenica e mediante turno nei

seguenti casi:

- 1) industrie a fuoco continuo o con forni elettrici il cui servizio non può essere interrotto;
- 2) industrie con processi tecnici continui e con macchinari a lavoro continuativo, solo per quanto riguarda il personale ad essi addetto.
- 3) industrie di stagione, in quanto non siano comprese nelle disposizioni dell'art. 3, per cui è concessa addirittura in maniera temporanea l'esenzione dell'obbligo del riposo.
- 4) industrie del caseificio.
- 5) trattorie, osterie, caffè, letterie, biglianti, ecc. egi pubblici in generale.
- 6) lavoro di carico, scarico nei porti e di ripare ragioni alle navi in corso di navigazione, trasporti ferroviari, diversi dalle ferrovie, imprese di noleggio di sedie e di veicoli, negozi di fiori, stabilimenti fotografici, case di salute, stabilimenti di bagni, farmacie.
- 7) imprese di pompe funebri.
- 8) imprese di giornali, di informazioni, di spettacoli e di divertimenti pubblici.

- 11) *necessità di generi di pirateria anche se vi sia ammessa la vendita di altri generi*
 12) *industrie che rispondono a necessità pubbliche che ».*

Qualche locuzione della legge non è sufficientemente chiara, così ad esempio quella del numero 5 « *esercizii pubblici in genere* ». Per *esercizio pubblico* s'intende quell'*esercizio* per il cui esercizio è necessaria una licenza dell'*autorità* di pubblica sicurezza. Anche la locuzione del numero 12 è un po' vaga. Quali sono le industrie che rispondono a necessità pubbliche?

Il regolamento le ha definite così: *quelle che provvedano a bisogni generali ed indispensabili della popolazione, con le relative operazioni di manutenzione e riparazioni atte a far funzionare il regolare funzionamento, ed i servizi pubblici non esercitati direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni.*

Così, per esempio, le tranvie, il servizio di eccidimento e di spazzamento dei fanghi, la fornitura del gas ai privati nella giornata di domenica, ecc. La designazione di queste industrie che rispondono a pubblici

necessità, come quelle dei numeri 1, 2, e 3, dell'articolo 4 citato sopra, essere estese, ma è necessario un decreto reale, sentito il consiglio superiore del lavoro.

Sono già uniti parecchi di questi decreti reali che hanno stabilito certe tabelle in cui sono elencate le industrie che corrispondono e punti che sono finiti dubbiosi di questo articolo 4°.

La prima di queste tabelle, comprende le industrie ed operazioni industriali a fuoco continuo e si estende negli operai addetti alla sorveglianza degli essicatoi, dei forni di torrefazione, dei forni di raffinazione, di riduzione e di calcinazione, distillazione ecc.

Una seconda tabella comprende le industrie ed operazioni industriali con processi tecnici continui, i quali naturalmente non possono cessare di funzionare senza danno del prodotto. Una terza tabella comprende le industrie di stagione come le saline, la miniera e cave di alte montagne, la lavorazione dei pesci freschi, la lavorazione e con-

servazione di nocelli e selvaggine, l'industria degli agummi, le fabbrie di acque gaseose e minerali, le imprese di riscaldamento.

La quarta tabella considera le industrie che rispondono a necessità pubbliche, ossia le officine di produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas illuminante, di acque potabile, di ghiaccio artificiale, i pneumatici e le pasticcerie, i mattatoi, le tipografiche, i cartieri navali, le imprese di affissioni e di pubblicità. $x + 2\frac{3}{4}$

Riposo compensativo

Il personale, il quale ha lavorato alla domenica in quelle industrie in cui è ammesso il riposo a turno, ha diritto ad un riposo che si chiama compensativo e che deve avere la stessa durata del riposo settimanale ossia di 24 ore. Non sono ammesse le mezze giornate di riposo, cioè non può la perdita del riposo festivo domenicale essere compensata con due mezze giornate.

Così anche in questo punto si sono fatte delle eccezioni importanti e si è detto che per il personale occupato nell'industria siderurgica a fuoco continuo o con forni

elettroici e per i fucobisti addetti alle officine per la produzione e distribuzione del gas, il riposo può essere ridotto a trentasei ore ogni due settimane purché il turno di lavoro non ecceda la durata di 8 ore. Se quindi il turno di lavoro eccede le otto ore, il riposo deve essere di ventiquattro ore consecutive. Se trentasei ore poi possono essere divise in due periodi di non meno di venti ore consecutive l'uno. $x + 1\frac{1}{2} - 88$

Riposo domenicale parziale

Il riposo può anche essere soltanto parziale alla domenica. Questo riposo parziale è ammesso per certe intraprese le quali si rivolgono a un pubblico, dicono così, domenicale e che anche negli altri giorni non possono sopportare una sospensione ed a cui sarebbe difficile anche di consentire un riposo a turno completo di un'intera giornata.

In Inghilterra il riposo festivo è più rigidamente osservato e la giornata del sabato finisce alle due o alle tre e quindi le donne possono recarsi in quel giorno stesso e fare le loro compere per la domenica seguente.

cozzica. Da noi, dove la giornata di lavoro
si sabato finisce alla sera, sarebbe difficile
spesso alle donne far pianiste ove i negozi
di generi alimentari e di combustibili fosse-
ro chiusi anche le domeniche. Altre questi
negozi forniscono del riposo domenicale
parziale anche gli istituti di previdenza,
di assicurazione, di collocamento, di pub-
blicità, di teatro, possono tenere aperte la
domenica e ciò anche per la clientela che
hanno, che è essenzialmente operaria, ossia
gente che non ha libero altro giorno se
non la domenica. In questo numero si sono
mozzate anche le agenzie di emigrazione le
quali veramente non sembra abbiano la
maggiore necessità di questa concessione.

Questa disposizione potrà applicarsi
anche a tutti i negozi e a tutti i servizi di
commercio nei comuni dove la popola-
zione rurale si reca abitualmente la do-
menica per fare i suoi acquisti.

Il lavoro domenicale ad ogni
modo non può durare oltre cinque ore
della mattina, a partire dalle sette e non
può protrarsi oltre il mezzogiorno. Sarà

dato agli operai e commessi che hanno la
voce le mattina delle domeniche un ripo-
so compensativo avente una durata ininter-
rotta di almeno dodici ore.

A richiesta degli interessati il
consiglio comunale potrà decidere ed auto-
rizzare tutti i negozi di farmacisti del
comune ed anche quelli di una sola bor-
gate o frazione di esso a lavorare per l'in-
terva domenicale facendo riposo invece da
un mezzogiorno all'altro di due giorni
consecutivi, oppure in un altro intero
giorno della settimana. Così si è fatto a
Corino, dove i farmacisti lavorano tutta
la domenica e riposano invece il lunedì.
Riposo settimanale parziale a turno.

In altri casi il riposo non è do-
menicale e neppure dura l'intera gior-
nata della settimana.

L'articolo 10 infatti dice: «Quan-
do non sia possibile concedere agli operai il
riposo settimanale per turno, in quanto
cioè nuocerebbe alla buona riuscita delle
lavorazioni ed in quanto si ha una sola
persona capace di compiere una deter-

minuta o perazione, il riposo potrà ridursi ad una mezza giornata per settimana con le norme che saranno stabilite dal regolamento. Gli albergatori saranno tenuti a consentire al personale da loro dipendente un periodo di uscita dall'albergo di almeno 10 ore ininterrotte per settimana ed un periodo di riposo continuativo entro l'albergo di almeno otto ore per ogni giornata di lavoro.

Chiusura dei negozi

Per fare osservare meglio la legge il legislatore ha creduto bene di aggiungere un altro divieto: quello della chiusura dei negozi. L'articolo 11 dice infatti « nelle ore in cui è vietato il lavoro dei salariati, i negozi di vendita, magazzini e locali pubblici di qualunque genere dovranno restare chiusi all'esercizio pubblico. Non di meno la Giunta Municipale avrà facoltà di stabilire che per determinati rami di commercio, quando lo esigano peculiari condizioni locali, possono i proprietari tenere aperti i negozi, fermo il divieto del lavoro ai salariati ».

In queste ore è vietato l'impiego del personale salariato anche per compiere lavori di carattere interno e che non importano alcuna operazione col pubblico. Queste chiusure e' da osservare anche se e' concesso l'impiego di salariati per la custodia del locale o la compilazione dell'inventario. Se chiusura deve essere assoluta e se trattasi di negozio nel quale sono esercitati vari generi di commercio alcuni dei quali permessi ed altri no, per questi ultimi si e' divieto di commercio. Ecco si può aprire, se cio' e' necessario per andare in casa. Nel caso che un commerciante non tenga saloni e' obbligato egualmente alla chiusura e che penalita' si cogna gli e' nel numero delle persone delle famiglie che impiega, non escluse la sua propria. La concessione delle esenzioni di cui nello stesso articolo 11 riguarda casi eccezionali come una fioca, una festa che si compie in un determinato giorno festivo e che costituisce reddito notevole per il negoziante di quelle determinate città o borgo.

Traffico ambulante

Per il traffico ambulante l'articolo 12 della legge non determina regole generali: traffico ambulante è quello che viene esercitato sulla pubblica via con carrette, sporte, ceste, banchi portatili, così a mano che trascinati da animali ecc. (I banchi stabili sono da considerarsi come veri negozi e quindi non godono delle esenzioni concesse al traffico ambulante). Le regole per l'esercizio di questo traffico, sono lasciate al giudizio della Giunta provinciale amministrativa che è un' autorità amministrativa la quale ha funzioni relative a tutta la provincia, in quanto che non poteva questa facoltà essere lasciata alle Giunte comunali dei singoli comuni a causa della natura del commercio il quale si può esercitare in più comuni in una medesima giornata.

Vigilanza sull'applicazione della legge

Quali sono le autorità che sono incaricate della vigilanza della legge? L'articolo 13 lo dice: «La vigilanza per

l'applicazione della presente legge è affidata agli agenti comunali per le contravvenzioni alle norme stabilite dai comuni, nell'esercizio delle facoltà che ad essi concede la legge, e agli agenti di polizia giudiziaria per le altre disposizioni.

Nelle muniti e nelle case la vigilanza è particolarmente affidata all'ispettorato delle muniti, e negli stabilimenti industriali alle persone incaricate della vigilanza per l'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sugli infortuni.

Le persone incaricate del servizio di vigilanza hanno libero accesso nei luoghi di lavoro ed accertano le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge.»

Questi agenti incaricati della sorveglianza, nell'interno, nei negozi e negli stabilimenti non possono però prendere conoscenza dei processi locali se non in questi stabilimenti restassero compiuti. Se però essi ne venissero ugualmente a conoscenza non possono violare il segreto.

Penalita-

Per le contravvenzioni a queste disposizioni di legge relative al riposo settimanale e festivo quella d'articolo 11: « Chiunque contravviene » è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 10 per ogni persona impiegata nel lavoro a cui la contravvenzione si riferisce. L'ammenda non può mai essere complessivamente superiore a lire 1000. Nel caso di recidiva e nel caso in cui la persona suddetta abbia posto ostacolo all'ispezione, prevista nell'articolo precedente, la pena è aumentata da un terzo a una metà. Che luogo la recidiva quando nei dodici mesi antecedenti al fatto, per cui si agisce, il contravvenitore ha già subito una contravvenzione, alla presente legge.

Le ammende indevolvono alla Cassa Nazionale di Previdenza per le invalidità e vecchiezze degli operai, salvo un quinto da ritenersi agli agenti per le contravvenzioni da loro accertate. *16/2 '69*

Capitolo XXI

LA LEGGE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Principii generali di diritto - Estensione progressiva del concetto del risarcimento in base all'articolo 1151 del Codice Civile

Le due leggi esaminate finora, quella del lavoro delle donne e dei fanciulli e quella del riposo settimanale e festivo, non hanno richiesto grandi spiegazioni essendo che il principio che le informa è un principio umanitario. Invece la legge degli infortuni sul lavoro richiede quella preliminare dilucidazione tecnica.

È una ancora che interviene queste leggi a tutelare le sorti degli operai che sono colpiti da infortunio, non c'è a dire che non esistessero disposizioni e via.

L'articolo 1151 del nostro Codice civile, ispirato a un concetto tutto giur

del diritto romano dice: « Qualunque fatto dell'uomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno ». Da questo articolo si deduceva l'obbligo dell'industriale a risarcire cioè l'infortunio incontrato da un operario dipendente quando esso avvenisse per colpa dell'industriale.

Questo articolo del codice civile, sotto la spregiungione degli infortuni che si verificavano in copia sempre maggiore coll'insignificarsi del tecnicismo nell'industria, aveva cominciato già ad applicarsi in maniera sempre più larga. La giurisprudenza aveva cercato di estendere il campo di applicazione ad una serie sempre maggiore di casi.

Così, ad esempio, era chiaro che l'articolo 1151 doveva essere applicato a colui che aveva arrecato danno agli operai per dolo, ossia per determinata intenzione di nuocere. La giurisprudenza aveva poi esteso questi casi non solo alle colpe gravi, ma ^{anche} alla colpa lieve.

La differenza fra colpa grave e lieve

è suggerita dal buon senso. La colpa grave consiste in una negligenza eccezionale, che consiste nel trascurare, nel non curare o non compiere ciò che qualunque persona è in obbligo di curare e di compiere. Si dice quella colpa in cui può incorrere chi non agisce con quella diligenza con cui deve agire un buon padre di famiglia, ossia un uomo eccotto e saggio che attende ai suoi interessi.

Anche in questo caso si è detto, che l'industriale deve essere considerato come un vero padre per tutti i suoi operai e deve usare tutta quella diligenza per gli operai che sono impiegati nel suo stabilimento, come se egli debba essere tanto responsabile degli infortuni provenienti da sua colpa lieve.

Ma anche estesa questa responsabilità dell'industriale, nei casi di colpa lieve e lievissima, rimanevano poi casi in cui non si poteva dimostrare che l'impeccabile fosse colpevole, né di dolo né di colpa lieve o lievissima, trattandosi di un caso fortuito. Limitatamente coll'articolo 1151

non si potevano obbligare gli imprenditori a risarcire danni provenienti da colpa loro o lieve dell'operario o anche semplicemente da un caso fortuito. Tale giurisprudenza aveva a poco a poco esteso alquanto il significato dell'articolo 1151 anche ai casi fortuiti, in quanto che si era detto che la locazione dell'operazione può essere estesa alla locazione di una cosa. Quelli che affittano un alloggio sono obbligati a risarcirlo integro al termine della locazione, così che se egli ha bruciato le porte, scandugolato i pavimenti, è obbligato a rimettere in pristino l'alloggio consegnandolo di nuovo al proprietario.

Similmente, si è detto, l'imprenditore che loca l'opera di un operario deve, per dir così, restituire questo operario in pristino quando egli cessi di adattare il suo lavoro a quell'azienda.

Argomentando da questo principio della restituzione in integro della persona locata ne era derivato l'obbligo per l'industriale di risarcire anche i danni dipendenti dal rischio inerente al mestiere

re dell'operario impiegato in uno stabilimento industriale.

Per quanto si fosse andato oggi in là nell'interpretare il dolo e la colpa, tuttavia questo risarcimento era parziale e costoso in quanto escludeva tutti i casi nei quali l'infortunio fosse dovuto a colpa dell'operario ed inoltre la dimostrazione del dolo e della colpa doveva essere data dall'operario, ossia era l'operario che doveva dimostrare che l'imprenditore aveva l'obbligo di pagargli quella certa indennità. Cosicché una parte notevole del risarcimento, dell'interesse, andava a finire nelle mani degli avvocati e dei procuratori. Ed è perciò che tutte le legislazioni hanno creduto necessario di sostituire a questi principii generali del codice civile quello del rischio professionale. (1) 16/2/78

Più avversione dell'onere della prova.

Primo però si era da taluno pensato di facilitare all'operario il conseguimento dell'indennità rinviando l'onere della prova.

Secondo i principii normali del

diritto, colui che chiede una cosa è obbligato a dimostrare che quella cosa gli spetta. Colta teoria invece dell'invasione delle porre si sarebbe concesso all'operaio un diritto generale all'indennità salvo all'imprenditore la facoltà di dimostrare che egli non aveva nessuna responsabilità nell'incidento avvenuto. Questa teoria però non fu accolta in quanto che si intendeva come tra i principii più elementari del diritto per cui nessuno è obbligato a confessare la propria colpa ad a dimostrare la propria innocenza. Che un simile principio fosse accolto fuori conseguenze ne potrebbero derivare in quanto che più nessuno sarebbe sicuro di se stesso e delle proprie sostanze giacché potrebbe sempre essere chiamato a dimostrare che le cose sue sono veramente sue ad essere accusato di qualunque reato salvo a lui la dimostrazione della propria innocenza.

La teoria del rischio professionale

In scelta invece la teoria del rischio professionale: non si va più a cercare di chi sia la colpa, la responsabilità

dell'incidento, ma si finisce questo ragionamento.

L'incidento è, si può dire, un prodotto dell'industria in cui l'incidento si verifica, una conseguenza dell'organizzazione dell'industria, la quale richiede strumenti e macchinari che nel loro funzionamento producono ecc. danno dell'operaio, una conseguenza necessaria dell'esercizio di un'industria. Ora, dato questo concetto, a chi deve essere accolto questo rischio? Il chi ha la responsabilità dell'azienda e deve sopportarne tutti gli altri rischi come l'aumento delle materie prime, la mancata vendita, ecc. Quindi questo rischio industriale che corre tutto le altre lavoranti e lavoranti dell'industria, dove occorre anche questo del mantenimento in condizioni integre della mano d'opera che ha assoldato. Come l'industriale assicura il proprio stabilimento contro l'incendio così deve assicurare contro la eventualità di incidenti i fattori animati della sua

industria, ossia gli operai.

La responsabilità civile in caso di con-
traffazione.

La nostra legge ha resa obbligato-
ria questa assicurazione ed il pagamento
di una indennità in caso di infortunio.

Evidentemente questo principio
non poteva però tagliare. Quello per cui
ogni persona è obbligata a rispondere del-
le conseguenze dei suoi fatti in questo senso
che l'assicurazione degli operai può tagli-
re bensì all'imprenditore ogni preoccupazio-
ne per quelli che sono gli infortunati desi-
venti da caso fortuito, da colpa grave o lieve
dell'operaio, ma non poteva tagliare all'in-
dustriale le preoccupazioni che derivano
da un fatto deliberato dell'imprenditore,
da un'azione dell'imprenditore rivolta
a provocare un determinato infortunio.

Evidentemente sarebbe stato me-
lo compiere nella assicurazione quegli
infortuni che fossero causati da dolo, da
negligenza ed anche da grave negligenza, o
imprudenza, o imperizia nelle proprie op-
ere, o imperizia, inosservanza dei regolamen-

ti, degli ordini o discipline. In questi casi
l'imprenditore deve egli stesso direttamente
subire le conseguenze dei suoi atti. E la pri-
ma conseguenza è quella di essere assogget-
tato ad un giudizio penale, e, nel caso che
sia condannato come colpevole di un reato,
allora è riconosciuto anche agli operai il
diritto di farsi pagare una indennità ulte-
riore, valutabile a seconda delle circostan-
ze. Ciò allo scopo di costringere l'industria-
le a usare tutti i mezzi preventivi necessa-
ri a portare delle limitazioni negli infortu-
ni.

Definizione delle industrie e degli operai
soggetti alla legge.

L'articolo 1° della legge fa un
elenco delle industrie soggette alla legge
contro gli infortuni e l'articolo 2° deter-
mina chi deve considerarsi come operaio.
Articolo 1°: « La presente legge si applica
agli operai addetti:

1°) qualunque sia il numero degli operai, al-
l'esercizio delle miniere, e al carico, trasporto
e scarico delle materie estratte, alle imprese di
costruzioni e demolizioni edilizie, e a quelle

per carico, trasporto e scarico di materiali da costruzione o provenienti dalle demolizioni, alle imprese per produzione di gas e di forze elettrica e alle imprese telefoniche, alle imprese per collocamento, riparazione e rinvigione di conduttori elettrici e di parapiloni, alle industrie che trattano ed applicano materie esplodenti, negli arsenali e cantieri di costruzioni marittime;

3^a) alle costruzioni e imprese seguenti, dove non sieno impiegate più di cinque operai, costruzione o esercizio di strade ferrate, o di trascinio a trazione meccanica, imprese di trasporti per via terrestre, per fiumi, canali, laghi, imprese di navigazione marittima, comprese quelle esercitate la pesca oltre i dieci chilometri dal lido e quelle delle spugne e dei coralli, imprese di carico e scarico, le voci di bonificamento idraulico, lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani, imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino negli o dimari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi e torrenti, o presso le strade carrozzabili e per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi

e torrenti, costruzioni e restauri di ponti, canali ed argini, costruzioni, riparazioni e demolizioni di navi, costruzione e restauri di gallerie e strade ordinarie nazionali, provincieci e comunali;

3^a) negli officii industriali nei quali si fa uso di macchine, qualora concernano le due condizioni: che le macchine non sieno mosse direttamente dall'operai che ne usa, e che sieno occupati nell'officio più di 5 operai;

4^a) a prestare servizio presso macchina mosse da agenti inanimati o motori di coppia, quando le macchine sieno destinate ad uso industriale od agricolo;

5^a) a prestare servizio presso i cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine.

Essa si applica pure ai commessi ai rivieri dipendenti dalle imprese per la fornitura dei rivieri alle marina militare.

Articolo 2)

È considerato come operai agli effetti della presente legge:

1^a) chiunque, in modo permanente o eventuale e con remunerazione fissa od a cottimo,

è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione;

2°) *Chimique*, nelle stesse contiguità, anche senza partecipare materialmente al lavoro sopraindicato, purché la sua marce sia fissa non superi sette lire al giorno, e la riscossa a periodi, non maggiori di un mese:»

3°) *L'apprendista*, con o senza salario, che partecipa alla esecuzione del lavoro,

4°) *chi attende al lavoro agricolo*, in quanto sia soggetto a prestare l'opera sua in servizio delle macchine di cui al N.º 4, o dei cannoni ed altri apparecchi di cui al N.º 5 dell'articolo precedente.»

Queste nozioni sono tassative in quanto che chi non è compreso non è soggetto alla legge.

Nelle industrie segnate al numero 2° e 3° dell'articolo 1° scarse siano impiegate almeno 5 operai, e nello stesso terzo numero è detto ancora che dove trattarsi di macchine non direttamente mosse dall'operario che le usa. Si comprende che se maggiori sono più di 5 operai non si può parlare di una vera intelligenza, ma piuttosto

di lavori condotti singolarmente, involtando l'operario stesso che aziona la macchina e gli coordina i suoi movimenti in guisa che non avvenga danno.

Il questo numero dell'articolo 1° comprende nella estensione non solo gli operai direttamente addetti all'azienda, ma lo si estende anche agli operai che lavorano intorno alle macchine. Così, per esempio, nel caso di una macchina trebbiatrici ce dovremmo essere compresi nella estensione anche gli operai che compiono il lavoro di trasporto dei secchi, ecc.

Regolamenti preventivi.

La legge, dopo accennato ai limiti di applicazione, parla delle norme che vive ai regolamenti preventivi.

L'articolo 3 dice infatti: «I capi o esercenti delle imprese costruzioni indicate nell'articolo 1° debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai». Naturalmente la legge non poteva precisare tutti questi casi per ragioni di indole tec-

nica e di indole generale e lascia quindi que-
sternonne ai regolamenti relativi ad ogni in-
dustria.

Questo è un punto importante della
legge perchè esso non ha soltanto lo scopo di
indenizzare ma anche quello di far sì che
gli infortuni non si verificino o siano ridot-
ti al minimo. Ed è questo anche interesse
delle Società di Assicurazioni onde gli in-
dennizzi non sieno troppo frequenti e trop-
po elevati.

È industriale non precedente cade
in contravvenzione se si verifici un infor-
tuno per mancanza di mezzi preventivi;
allora è imputabile di reato, e quando segua
la morte dell'operaio, e a lui applicabile
l'articolo 301 del codice penale, il quale così
si esprime:

« Chiunque, per imprudenza, negligenza,
ovvero per imperizia nelle proprie arte o
professione, o per inosservanza di regolamenti,
ordini o discipline, cagiona la morte di alcu-
no è punito colla detenzione da 3 mesi ad
anni; e con la multa da lire 100 a 3000.

Se dal fatto deriva la morte di più

persone o anche la morte di una sola e la le-
sione di una o più, la quale abbia prodotto,
gli effetti indicati nel primo capoverso del
l'articolo 312, la pena è della detenzione da
uno a otto anni e della multa non inferiore
a lire duemila ».

Quando produce lesione sarà
applicabile l'articolo 315 che dice:

« Chiunque, per imprudenza, o negligenza ovvero
per imperizia nelle proprie arte o professione o
per inosservanza di regolamenti, ordini o di-
scipline, cagiona ad alcuno un danno nel cor-
po o nelle salute od una perturbazione di men-
te è punito: 1° con la detenzione sino a tre
mesi o con la multa sino a lire mille, e
non si procede che a querela di parte, nei
casi della prima parte e dell'ultimo capoverso
dell'articolo 315; 2° con la detenzione da uno
a venti mesi o con la multa da lire trecento
a scimila, negli altri casi. Se rimangono
offesi più persone, nei casi del 1° e del 2° la deten-
zione può estendersi sino a 6 mesi, che multa
sino a lire duemila; e nei casi del 1° e del 2° la
pena è della detenzione da tre mesi a tre
anni o della multa superiore alle lire mille ».

f. 17/2 188

Definizione dell'infornio.

L'articolo 7 della legge e' assai ine-
portante e definisce l'infornio.

articolo 7: « L'assicurazione deve essere fatta
e cura e spese del capo o dell'esercente del
l'impresa, industria o costruzione, per tutti i
casi di morte o lesioni personali provenienti
da infornio,

... che ex-
surga per cause violente in occasione del lavo-
ro, le cui conseguenze abbiano una durata
maggiore di cinque giorni.

Se il lavoro e' fatto per conto dello Stato,
di provincia, comuni, consorzi o pubblici sta-
bitamenti e segue per concezione od appalto,
l'obbligo dell'assicurazione e' a carico dell'ap-
paltatore o concessionario.

Ne gli effetti della legge si considera
quale imprenditore anche colui che presta
eseguire per proprio conto almeno dei lavori
che formano oggetto delle imprese enunciate
all'articolo 1°, quando vi siano impiegati
piu' di cinque operai.

Per le costruzioni edilizie questa di-
sposizione si applica anche se il numero

degli operai sia inferiore a cinque, quan-
do si tratti di lavori eseguiti all'esterno de-
gli edifici con uso di impalcature, o di fon-
di fissi o mobili.

Propetto agli operai di cui al 4°
dell'articolo 1°, l'obbligo dell'assicurazione e'
a carico di chi esercita le macchine o di
chi le fa esercitare dai suoi preposti.

E' dunque infornio ogni caso di
morte o di lesione proveniente da causa
violenta in occasione di lavoro le cui con-
seguenze abbiano una durata maggiore
di 5 giorni. Elementi essenziali della de-
finizione sono dunque:

1° Una causa violenta, non che abbia carattere
improvviso e subitaneo, ma che agisca in un tem-
po relativamente breve. Non il solo trauma o le-
sione che sovrage nel momento in cui avviene
il fatto produttivo di tale lesione, ma tutte
quelle infezioni e danni fisici derivanti da
un evento fortuito e che si sviluppano in un
tempo relativamente breve. Non si pero' stabili-
re il numero di giorni o di ore in cui quel-
la infezione o quel danno fisico deve mani-
festarsi: sece il magistrato che volta per vol-

te giuridiche. Con questa limitazione si sono voluti distinguere gli infotunni propriamente detti dalle malattie professionali, dei danni provenienti da continuato esercizio di una industria. Le leggi sugli infotunni vuole intendere quelle che sono le conseguenze a periodo breve di un determinato fatto, non quelle che si maturano lentamente nella vita di un operaio. Queste ultime non sono comprese nelle leggi di assicurazione, e dovanno esse mai, come in altri paesi si fa, essere tutelate e riparatate in altre maniere in virtù di altre assicurazioni obbligatorie. Da noi si provvede, per quegli operai che volontariamente vi si iscrivono, la Cassa Nazionale per le invalidità e la vecchiaia. Per esempio, i litografici e tipografi sono spesso incantesi a miopia la quale si verifica dopo un periodo lungo di esercizio di quella professione, ed altre malattie sono soggetti a miopia dopo un lungo periodo di vita sotterranea.

2°/ Occasione di lavoro - Non si ha a questo proposito una definizione chiara in nessuna legge. Queste frasi "ad quem" e "sub quem" ed "occasione" l'evento fortuito che avviene durante l'esercizio

di lavoro e sul luogo del lavoro.

Se l'infotunio si verifica durante il lavoro e sul luogo del lavoro allora possiamo ammettere la presunzione che l'infotunio sia dovuto al lavoro compiuto, salvo prova contraria. Ora, darsi, per esempio, che l'operaio muoia di apoplezia e in tal caso sarà indovinato soltanto se questo infotunio è avvenuto per causa del lavoro, cosa difficile a dimostrare quando per l'infotunio avvenga fuori del luogo del lavoro o dopo che il lavoro è finito si ha la presunzione che esso non sia dovuto al lavoro. L'operaio dovrà egli dimostrare che invece l'infotunio era proprio dovuto al lavoro. Se distinzione insomma che non tanto nel fatto per se stesso quanto in chi ha l'obbligo di dare la prova nel caso che il male si sia verificato durante e sul luogo del lavoro, nel qual caso l'onere della prova spetta all'imprenditore.

A questo riguardo si possono citare casi che si sono presentati. Per esempio, se un ferroviere attraversando i binari per eccarsi e compiere un suo lavoro è colpito da infotunio, si suppone, fino a prova contraria, che egli debba essere indovinato. Se invece un al-

Ho speso per recarsi a compiere il suo lavoro
 fosse per una strada in cui vi sono ostacoli,
 fossi ad altro ed egli non li avesse, cade e si fa
 male, evidentemente non si tratta qui di
 un infortunio da indennizzarsi, perché se è
 vero che l'operaio è stato colpito da questo ma-
 le mentre si recava allo stabilimento, avreb-
 be ugualmente potuto essere colpito mentre
 si recava ad un divertimento.

Si sono verificati anche dei casi cu-
 riosi diversamente giudicati da diverse ma-
 gistrate. Un fatto recente che si è poi con-
 cluso con una transazione è il seguente. Un
 garzone addetto ad una bottega di riparazio-
 ne di biciclette aveva ricevuto due biciclette
 da portare e pensò di montare in una e di
 recarsi dietro l'altra a mano. Cadde e si ruppe
 una gamba.

Si tratta di un infortunio sul lavoro?
 Mancava l'elemento rigido della occasione
 di lavoro, perché si trattava di un industria
 non addetta al trasporto ma alla riparazio-
 ne delle biciclette ed il lavoro si poteva ritene-
 re compiuto una volta che la bicicletta era
 riparata. Il garzone non aveva mica nessun

obbligo di montare sulla bicicletta. Ha d'altra
 parte l'operaio, e per lui i suoi avvocati, obiet-
 tava che se era vero che quell'azienda non era
 destinata al trasporto delle biciclette era poco
 convenzionale in quell'azienda di trasporto-
 re le biciclette a casa dei clienti una volta ripa-
 rate ed era quindi una conseguenza naturale
 di quelle disalze sulla bicicletta per effettua-
 re questo trasporto nel modo più rapido. Il ca-
 so era dubbio e si poterano considerare buone
 le ragioni addotte dall'una e dall'altra parte.
 Come ho detto la questione fu trovata con
 una transazione.

La CORONA S.R.L.

Qualche volta il lavoro non è la so-
 la causa dell'infortunio da cui l'operaio è sta-
 to colpito. È una fra le cause, o come è detto
 nel linguaggio tecnico del Diritto è una con-
causa. La legge non chiarisce questa parola.
 Il male, che si verificò avvenne per causa vie-
 lente e in occasione del lavoro, può avere diverse
 cause, l'infortunio può non essere l'unica causa
 del danno, ma una delle cause. E allora in
 che grado l'infortunio doveva essere indennizzato?
 Sappiammo che un individuo sano addetto

ed una macchina si produce un taglio e un dolo: questo lieve infotunio potrà guarire in due o tre giorni. Ma se si agisce d'un individuo sano si trattasse, per esempio, di un operajo affetto da diabete, lo stesso infotunio potrà durare molto di più ed occupare 5 giorni.

L'infotunio dove essere dunque indennizzato in rapporto all'individuo sano o in rapporto all'individuo affetto da diabete? Evidentemente la Società di assicurazione può dire: non è già una conseguenza dell'industria il diabete e quindi dove risarcire soltanto fino a quel limite corrispondente per un individuo sano. Un altro caso di questo genere che si è verificato è quello di un individuo già cieco di un occhio, colpito da un infotunio che gli ha portato via l'altro occhio.

Dove questo operajo essere indennizzato in base alle perdite di un occhio o alla cecità completa? A questo riguardo il ragionamento che si deve fare è questo. Non possiamo guardare nell'infotunio tenuto ma all'infotunio patetico che si verifica; ciò anche per evitare continue incoerenze, si deve cioè indennizzare il danno, quale effettivamente si verifica, il danno concreto non

il danno astratto. Se si dovesse indennizzare gli infotunio in base al danno astratto per gli individui sanguigni, si dovrebbero indennizzare in base anche a quelli che soffrirebbero individui intelligenti. E allora gli infotunio non avrebbero più o in misura uguale minore, ricadremmo nell'arbitrio.

Durata dell'infotunio.

Ultimo punto della definizione è quello che si riferisce alla durata superiore a 5 giorni, che deve avere la malattia, conseguente all'infotunio per poter essere indennizzata. Questa limitazione ha lo scopo di eliminare molte controversie ed evitare incoraggiamanti e piccole frodi, senza conseguenze per ozio. Notisi però che se la malattia dura più di sei giorni, l'operajo è indennizzato anche per i cinque giorni precedenti. Il che porta a far durare la malattia più di cinque giorni e induce i medici a chinare un occhio.

Da ciò deve essere fatta l'assicurazione, e abbiamo detto che, a ragione del

l'articolo 7 l'assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o dell'esecante della impresa, industria o costruzione, per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infettumio, che avvenga per cause violenti in occasione del lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni.

Nel concetto di incaparidatore, spiega la legge stessa, è compreso non solo colui che esercita materialmente una certa incapsa ed industria ma anche quelli che facciamo eseguire per proprio conto i lavori di cui all'articolo 7.

Se il lavoro è fatto per conto dello Stato, Provincia o Comune, Consiglii o pubblici stabilimenti e segue per concessione od appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario.

Il regolamento poi, all'articolo 14, assoggetta all'obbligo dell'assicurazione anche le Società cooperative e di lavoro, che esse o no ad esercitano le imprese, industrie o costruzioni anche quando coloro che vi sono impiegati siano soci.

Si considera come cooperativa

quel gruppo di operai i quali assumano da un privato un certo lavoro e forfittoria in appalto.

Assicurazioni false o inesatte.

All'articolo 8 la legge parla delle assicurazioni false o inesatte: «Ove risulta che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione occupa in media abitualmente, l'ispettore delegato lo denunzierà all'autorità giudiziaria competente.

Le dichiarazioni false od inesatte sono punite con multe da L. 50 a L. 1000 salvo l'obbligo dell'assicurazione supplementare da farsi a carico del capo o esercente, anche d'ufficio, a cura del ministero d'agricoltura, industria e commercio».

Assicurazione dell'indennità.

La misura dell'indennità dipende naturalmente dall'evento dannoso che si verifica per l'operaio. Questo evento può essere classificato nelle seguenti maniere: Come di tutto - evento più grave - la morte, in se

Conto luogo la invalidità che può essere permanente o temporanea, la invalidità permanente o temporanea possono poi essere assolute o soltanto parziali. E seconda che si verificano in un o in un altro di questi casi la misura dell'indennità sarà diversa:

1) Essa è massima nel caso di invalidità permanente assoluta, quando cioè l'operaio è ridotto nell'impossibilità di lavorare per tutta la vita in conseguenza di un infortunio. In questo caso l'indennità è uguale a sei salari annui con un minimo di lire tre mila ed un massimo, poiché il salario massimo annuo si calcola in lire 2.000. Si Lire 12.000.

2) Quando poi la invalidità permanente è soltanto parziale, ossia quando l'infortunio ha causato una incapacità parziale ma effettuale e per tutta la vita, allora l'indennità è uguale a sei volte la parte di cui è stato diminuito il salario annuo; e questo non potrà mai essere superiore a L. 500.

L'articolo 95 del regolamento stabilisce dei criteri per valutare queste indennità permanentemente parziale a seconda delle

perdite che vengono fatte nell'operaio di quale cura delle parti del corpo. Per esempio, per la perdita totale ed al terzo superiore del braccio destro il salario si considera ridotto dell'80%; per la perdita totale dell'avambraccio destro o del braccio sinistro al terzo superiore il salario si considera ridotto del 75%; per la perdita completa di un occhio 10%; per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% ecc.

Queste sono disposizioni delquanto regolare perché lo stesso infortunio può procurare danno diverso a seconda delle circostanze. Così, per esempio, ricevere il 35% del salario per la perdita di un occhio può essere considerato magari troppo per un fecchino che dell'occhio non si serve, mentre è poco per un tipo di capo compositore o per un litografo. Quindi o dovrebbero essere fatte tante categorie di industrie oppure dovrebbe essere lesitate una certa larghezza al giudice per valutare volta per volta le quote di indennità &c.

L'infortunio può verificarsi anche colla perdita della funzionalità di un mem-

leo, arto od organo: questo caso è equiparato alla perdita anatomica.

Si comprende come questa disposizione possa portare a degli abusi poiché se è impossibile fingere la perdita anatomica di un arto è più facile simulare la perdita della funzionalità. Di qui l'istituto della revisione della indennità per cui la società di assicurazione possa ritornare sull'indennità già stabilita quando si venga a scoprire che la funzionalità di un certo arto sia ricostituita.

3) Se l'invalidità, anziché permanente, è temporanea, la indennità è giornaliera ed è uguale alla metà del salario annuo se l'invalidità è assoluta od a metà di quella parte del salario giornaliero che viene pagato nel caso che l'invalidità sia soltanto temporanea e parziale.

4) Similmente, nel caso di morte, l'indennità è uguale a cinque volte il salario annuo.

La ragione di questa differenza di indennità fra l'invalidità permanente assoluta e la morte per cui si dà una indennità

maggiore nel caso di invalidità permanente che non nel caso di morte, è evidente. Nel caso di invalidità assoluta il danno è non solo della famiglia dell'operaio ma anche dell'operaio stesso, mentre nel caso di morte si tratta di pensare soltanto alle persone che erano a carico dell'operaio che è morto, quindi il danno economico in questo secondo caso è minore.

Per gli apprendisti - i quali potrebbero avere un salario piccolissimo od anche nullo - si stabilisce che le indennità siano calcolate sulla base del salario di quell'operaio che è meno pagato in quelle stesse aziende, ossia l'operaio di quella categoria a cui sarebbe chiamato l'apprendista una volta terminato il suo periodo di apprendistaggio.
Calcolo del salario annuo.

Per calcolare il salario che serve di base nella liquidazione dell'indennità bisogna distinguere se l'operaio è stato impiegato per un anno intero o per meno di un anno. Se l'operaio è stato impiegato per un anno intero allora il salario-base è uguale alla remunerazione effettiva dell'operaio in quel l'anno. Se l'operaio è impiegato per meno

Si anno, allora si divide il totale dei giurati, qui rashmente fatti per il numero dei giorni di lavoro e si moltiplica il quoziente per 360. Il risultato è il salario-base. 18/1/48

Devoluzione dell'indennità in caso di morte

Quota indennità a chi dover essere pagata, in caso di morte dell'operario infelice?

La legge precedente non diceva nulla e questo signorato o meglio diceva che doveva essere pagata a coloro che sono chiamati all'eredità in generale ossia, secondo il codice civile degli eredi testamentarii o legittimi.

Questo sistema fu naturalmente criticato perché poteva avvenire che venissero a godere dell'indennità persone che al momento dell'infelice non facevano neppure parte della famiglia. L'operario poteva, per esempio, essere ammogliato ed avere tre o quattro figli, qualcuno di questi poteva già essere morto nella famiglia e quantunque per conto proprio senza aver bisogno del sussidio, mentre invece il denaro maggiore se era riscuotito dai figli in minore età

e delle moglie rimaste a far parte delle famiglie dell'infelice. Poteva anche accadere che l'infelice avesse fatto testa, uento ed avesse lasciato la disponibile ad altre persone estranee che non erano e fatte danneggiate da questo infelice, quindi la moglie ed i figli, che subivano il danno maggiore, potevano non percepire alcun indennizzo o un indennizzo minimo.

Recentemente le legge è stata modificata in questo punto ed ora l'indennità viene regolata nel modo seguente:

a) Si distingue tener conto se il defunto lascia figli legittimi o naturali ed altri dipendenti viventi a suo carico, gli uni e gli altri minori di diciotto anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, in questo caso l'indennità sarà ad essi devoluta ripartendola secondo le disposizioni seguenti:

- Qualora nessuno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità sarà fra essi ripartita in modo che le singole quote rappresentino il valore capitale di annualità vitalizie temporanee costanti e uguali fra loro fra

no al compimento del dodicesimo anno di età, e ridotta del 50% per gli altri sei anni successivi sino al compimento dei diciotto anni di età.

Insomma l'ente assicuratore deve fare un calcolo e dice, per esempio, ci sono tre figli, uno di dieci anni, l'altro di sette e l'altro di cinque anni, le somme non è ripartite in parti uguali ma si fanno calcoli in modo che ognuno dei tre figli per l'età che loro manca a raggiungere i dodici anni abbia una rendita uguale, poi dal dodicesimo fino al diciottesimo anno una rendita ridotta del 50% in confronto a quella che avevano nel tempo precedente, e ciò per poter avere uguaglianze non nella ripartizione delle somme ma nel godimento che questi tre figli hanno in conseguenza di questa rendita. Quando poi taluno di questi discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità sarà determinata in modo definitivo ed irrevocabile, con ordinanza del pectore, la parte d'indennità che dovrà essere ad esso assegnata, e la parte rimanente sarà del

stabilita fra gli altri discendenti, colle nome precedenti indicate.

b) Se il defunto non lascia discendenti nella condizione di cui nelle lettere a ma eccedenti viventi a suo carico, l'indennità sarà fra essi ripartita in modo che le singole quote rappresentino somme uguali vitalizie uguali fra loro.

c) Se il defunto non lascia ne eccedenti ne discendenti nelle condizioni di cui alle lettere a e b, ma fratelli e sorelle viventi a suo carico, minori di diciotto anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, ed allora l'indennità sarà fra essi ripartita colle stesse norme stabilite per i discendenti.

d) Si contempla poi, sempre nell'articolo 10 della legge, la condizione del coniuge sopravvissuto, al quale tuttavia non spettava alcun diritto quando sussiste sentenza di separazione personale passata in giudicato, e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi. Salvo questo caso il coniuge sopravvissuto ha diritto a due quinti dell'indennità, se ancora

casì discendenti di cui alla lettera e;
gli altri tre quinti saranno assegnati co-
me sopra ai discendenti;

2) a metà dell'indennità, se concorre con
gli ascendenti dei quali alla lettera b e
l'altra metà sarà come sopra assegnata agli
ascendenti;

3) a tre quinti dell'indennità, se concorre
con fratelli e sorelle, di cui alla lettera c, e
gli altri due quinti saranno come sopra as-
segnati ai fratelli e sorelle

4) a tutta l'indennità, qualora non esistano
né discendenti, né ascendenti, né fratelli o
sorelle nelle condizioni indicate come sopra.
Fondo speciale di soccorso.

In mancanza degli eredi di diritto
l'indennità è devoluta ad un fondo specia-
le della Cassa dei depositi e prestiti. E que-
sto fondo, secondo l'articolo 37, dovrebbe ser-
vire:

13) per sovvenire gli operai che non avessero
potuto conseguire la indennità per insol-
venza degli industriali che erano essi obbli-
gati a pagarle per non aver fatte le as-
sicurazioni del loro operai presso una socie-

tà;

25) per sussidiare le società che assumono
l'obbligo di soccorrere gli operai feriti sul la-
voro nei primi cinque giorni di malattia;

26) per creare premi e favore degli inventori
di nuovi congegni protettivi;

27) per sussidiare le associazioni ed istituti che
prevedono alle esigenze mediche dei feriti
sul lavoro.

Questo fondo è amministrato dal
Ministero di Agricoltura, Industria e Com-
mercio.

Teneramente sembra che troppo sia-
no le destinazioni di questo fondo e si può
legittimamente dubitare che esso seppur
appena fosse presentarsi sufficiente per
adempiere ad un solo di essi.

Concorso contemporaneo dell'invalidità tem-
poranea e permanente.

Nel caso di concorso contemporaneo
di invalidità temporanea e permanente,
l'articolo 11 prescrive che si paghi oltre l'in-
dennità per l'invalidità permanente an-
che quella per la assoluta temporanea per
tutto il tempo di assenza dal lavoro e fino

o tre mesi. oltre i tre mesi il progetto è com-
putato nella indennità definitiva.

Termine per il pagamento dell'indennità
e ritard.

Queste indennità entro qual termi-
ne dovrà essere pagata?

L'articolo comma dell'articolo 11 dice che l'in-
dennità deve essere liquidata entro otto gior-
ni delle presentazioni dei documenti e
pagata entro otto giorni dell'accettazione
della liquidazione.

E quali saranno i documenti da
presentarsi?

Se si tratta di morte il solo docu-
mento da presentarsi è il certificato medi-
co delle morte avvenuta per infotunio
ed un atto di notorietà che si compie immen-
zi al pretore ed alla presenza di quattro te-
stimoni per comprovare che quelle tali
persone sono veramente quelle che hanno
diritto all'indennità e norma di legge.

Quando si tratta di invalidità
permanente anzitutto si deve presentare
la denuncia dell'infotunio avvenuto, un
certificato medico che si chiama primitivo

in quanto che viene rilasciata subito dopo
l'infotunio ed un altro certificato medico,
che si chiama definitivo, e che accerta que-
li sono state definitivamente le conseguenze
dell'infotunio.

Revisione dell'indennità.

Per evitare le eventualità di una
simulazione nel caso che si tratti di perdita
della funzionalità di un'arto o di un orga-
no, è stabilito che entro un certo periodo di
tempo si possa vedere questa indennità.

Sebbene questo istituto, come quello
della devoluzione delle indennità agli eredi
di diritto, e in infotunio alle regole comu-
ni del diritto le quali stabiliscono che quan-
do una indennità è stata pagata ed accetta-
ta dalle due parti non si possa più ritorne-
re sopra.

Questa revisione si può esercitare
entro il termine di due anni dal giorno
dell'infotunio. Questo termine è stato stabi-
lito per evitare che potessero sorgere contesta-
zioni dopo un tempo maggiore in cui
per l'assenza di testimonii o per dimentici-
anza del fatto non fosse più possibile sta-

bilie i termini precisi dell'infotunio.

Il diritto alla revisione è stabilito nell'interesse così dell'operario, il quale nel primo momento dell'infotunio può essere stato indotto ad accettare un'indennità inferiore a quella che la legge gli concede, come della Società assicuratrice la quale potrebbe andar incontro ai danni di una simulazione. Se l'operario muore il diritto di revisione dell'indennità spetta a coloro che hanno diritto di risarcimento secondo le norme già dette.

Procedura per la liquidazione della indennità in sede giudiziaria.

Bisogna soggiungere a questo proposito che possono presentarsi delle contenzioni riguardo a questo diritto all'indennità, le quali possono essere risolte per via di una transazione, di un accomodamento intervenuto fra le due parti.

In questo caso il legislatore ha stabilito che questa transazione, intervenuta fra le due parti, debba essere approvata, o lo fatta dal tribunale della località, sempre allo scopo di evitare che una delle parti possa esse

re indotta ad una transazione ad essa sfavorevole e contraria a quei principii che sono stabiliti dalla legge.

Questo punto ha dato luogo a quel che controvieni in quanto che si è detto: se le due parti sono venute ad una transazione e questa è stata analizzata dal tribunale, vuol dire che il tribunale ha riconosciuto essere gli estremi perché una o tutte le parti potessero addirittura a siffatto accomodamento. Ma anche in questo caso si poteva eventualmente fare la revisione dell'indennità?

La magistratura ha risposto in maggioranza di no perché manca quella che è la base dell'istituto della revisione, ossia il pericolo di una frode. Or, finché non si veda le conseguenze che gli operai sono spesso portati, quando nebbiano speranza di poter si far aumentare l'indennità, di non accettare transazioni, perché essi vorrebbero altri monti e quindi essi la via ad una revisione futura dell'indennità stessa.

Economia Politica e Legisl. Istituto Anip 8/12

Perche' nella determinazione della indennita' possono avvenire contestazioni, era opportuno che il legislatore provvedesse in una maniera facile e rapida intorno all'ammontare dell'indennita'. Difetti e stabilita nella legge una disposizione speciale la quale verte pero' solo intorno alle questioni che non superino il valore di 200 lire. all'articolo 13 e' detto infatti: «*bre sogli controversii sulla determinazione dell'indennita', e si tratti d'invalidita' temporanea, giudica il collegio dei probi-viri, che pronuncia inappellabilmente fino a 200 lire. In mancanza del collegio dei probi-viri giudica inappellabilmente, fino alla somma predotta, il pretore del luogo ove avviene l'infotunio. Di tutte le controversie, il valore delle quali eccede le lire 200, giudica il magistrato ordinario del luogo dove avviene l'infotunio, secondo le norme generali di competenza e di procedimento.*»

Brivante bisogna che si tratti di questioni d'invalidita' temporanea, altrimenti il valore e' sempre superiore alle lire 200. Il giudizio poi si effettua nel luogo

do dove avviene l'infotunio e non in quello ove risiede la societa' agricoltura; di questo scopo di evitare troppo gravi spese all'opercario infotunato.

Questa procedura, sia che si riferisca alle cause inferiori che a quella superiore a duecento lire, e' stata criticata per alcuni rispetti. Si dice anzitutto che i probi-viri non hanno quella competenza tecnica che sarebbe necessaria per giudicare in tema di infotunio; manca, per esempio, la rappresentanza dei medici che sarebbe la piu' atta a stabilire l'entita' dell'infotunio e quindi delle indennita', manca la rappresentanza delle societa' agricole e la quale dovrebbe occuparsi il loro di questo collegio composto di persone fra le quali essa non ha avuto alcuna ingerenza. *23/5/48*

Quanto poi alle cause di valore superiore alle duecento lire il fatto andare innanzi al magistrato ordinario implica lungaggini e spese non indifferenti. Si potrebbe perciò una magistratura speciale in cui entrasse, per esempio, un me-

dico provinciale ed anche qualche delegato della società agricoltura. Ma la legge vigente non fa per ora alcun conto di ciò.
 Impiego della indennità.

Una questione importante è quella dell'impiego dell'indennità.

In che forma dovrà essere concessa questa indennità?

Vi sono due teorie. Secondo una l'indennità dovrà essere data all'operaio in contanti, secondo l'altra teoria invece dovrà essere data sotto forma di rendita vitalizia.

Le ragioni in favore della seconda opinione sono queste. L'indennità, che può essere talvolta di sei volte il salario annuo, costituisce una somma considerevole tale che facilmente sarà spesa o male amministrata dall'operaio. Il partito della rendita vitalizia è già stato accolto nel caso di morte dell'operaio infermato, giacché le somme attribuite come indennità agli eredi e convertibile in una rendita a favore degli eredi diritto a seconda della loro età.

La questione rimaneva per l'indennità che deve essere pagata all'operaio infermato quando l'infortunio non ha causato la morte.

Il legislatore ha seguito in questo caso un metodo misto. Distinse fra i fortunati che producano una invalidità permanente parziale o assoluta ed in cui la somma da pagarsi è il risultato della moltiplicazione per sei di tutto il salario, o per sei di una parte del salario maggiore della metà, ed in questo caso ha assegnato una rendita vitalizia; quando invece l'indennità sia minore della metà della moltiplicazione per sei del salario annuo, allora vuol dire che l'operaio è ancora in grado di lavorare in guisa da ricavare metà del salario annuo ed in questo caso vi è minore pericolo che l'operaio non sappia amministrare le somme corrispondenti all'indennità.

Quindi rendita vitalizia nel caso che l'indennità sia uguale a sei volte tutto o a più della metà del salario annuo, e pagamento in contanti della somma co-

pitale quando invece l'indennità sia mino-
re.

Ma anche nel primo caso non è però
da escludersi che l'operario possa presentare
garanzia di far fruttare nel miglior modo
la somma totale corrispondente all'inden-
nità ed è perciò che detto demandante del-
l'operario infelicitato il pretore può autoriz-
zarlo a ricevere una somma in contanti au-
zioso come rendita vitalizia.

In qualunque maniera sia fatto
il pagamento di queste somme capitale
all'operario che è stato colpito da infelicitò
essa dovrà rimangere tutto essere depositata per-
so la Cassa Nazionale per le invalidità e
vecchiaia, e questo deposito dovrà durare per
il periodo di due anni nello scopo di garan-
tire la Società assicuratrice nel caso di una
eventuale sua diritto in seguito ad una re-
visione dell'indennità. Per conseguenza
in quel primo periodo dei due anni in
cui esiste il diritto di revisione dell'inden-
nità la somma rimane, si può dire, se-
questrata presso la Cassa Nazionale la quale
però paga una rendita vitalizia.

Privilegio del credito dell'invalidità.

Il credito per le invalidità è un
credito privilegiato, il che vuol dire che gli
operai hanno diritto e risarcitore questa in-
dennità nel caso che la Società assicuratrice
non abbia pagato o essi non siano stati essi
curati con un vero e proprio privilegio sui
beni della Società assicuratrice o dell'industria
le nel senso che questo credito deve essere paga-
to in precedenza di tutti gli altri.

Prescrizione del diritto all'invalidità.

Le azioni per chiedere la indenni-
tà si prescrivono come tutte le altre azioni.
La prescrizione è un'istituto che è neces-
sario nel nostro diritto, per esso, col decorso
del tempo e sotto determinate condizioni,
una persona acquista un diritto o è libera-
to da una obbligazione.

Se, per esempio, una persona ha
posseduto in buona fede un determinato
bene immobile ininterrottamente per trenta
anni e questo possesso non è mai stato
disputato, non è mai diventato litigioso,
quel possesso non può più essere ^{Se le pre-}
senziane non esiste, ^{iniquitate} nessuno sarebbe mai

sicuro della sua proprietà giacchè magari dopo cent'anni potrebbe qualcuno contestargli il suo diritto.

Il limite della prescrizione è di trenta anni per gli affari civili e di dieci per gli affari commerciali. Nel caso nostro il periodo di prescrizione è stato ridotto ad un anno dal giorno dell'evento infornuto e la ragione di questa limitazione sta nel fatto che dopo un periodo più lungo di tempo sarebbe difficile ristabilire i termini dell'infornuto.

Forme dell'assicurazione

Ossia chi - e di quanto si è dispo-
nuto molto anche recentemente - deve essere
fatta l'assicurazione?

La nostra legge si informa essenzialmente al principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione ed alla libertà però nella scelta dell'istituto assicuratore e ciò anche allo scopo di permettere una certa concorrenza fra gli istituti assicuratori.

1°) Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infornuti sul lavoro -

La forma dell'assicurazione sanitaria

del nostro legislatore sono diverse, vi sono casi in cui non vi è nemmeno la libertà dell'assicurazione. Infatti in certi casi gli industriali devono assicurarsi presso la Cassa Nazionale e per la invalidità e gli infornuti degli operai la quale ha la sua sede in Roma ed esisteva già prima che la legge rendesse obbligatoria l'assicurazione. Essa è stata fondata per iniziativa delle Casse di Risparmio dell'Italia Settentrionale.

L'articolo 18 dice infatti: « Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti, commessi direttamente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni o da esecutori in concessione o appalto devono essere assicurati presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infornuti degli operai sul lavoro ».

Con questa disposizione lo Stato ha voluto fare per gli operai da lui dipendenti un favore a questa Cassa che se non è una istituzione di Stato è tuttavia una istituzione semipubblica, costituendo anche con una specie di calunnia fra le tariffe delle diverse società.

22) Le società private di assicurazione -

Gli altri industriali in generale possono assicurarsi presso la Cassa Nazionale se credono o presso Società private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno. Quei dunque società autorizzate può esercitare que sto ramo di assicurazione contro l'infortunio nel lavoro degli operai, però per esercitare que sto ramo le Società private devono prestare una cauzione ed avere una polizza che sia stata approvata dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Effettivamente però non sono molte (sette od otto) le società che hanno compreso nelle loro assicurazioni que sto ramo, il che può far ritenere che esso non presenti profitti eccezionali per le Società.

23) Le casse private degli industriali -

Gli industriali possono anche non assicurarsi presso la Cassa Nazionale o presso istituti di assicurazione ma possono istituire nel loro stesso stabilimento un istituto di assicurazione propria. Ciò però è sottoposto a clausole particolari. Innanzi tutto gli operai addetti a quello stabilimento devono essere in numero di almeno simpocento e

ciò per la possibilità di una certa compen sazione dei rischi; in secondo luogo, a garan zia del pagamento dell'indennità occorre il deposito presso la Banca di Stato dei Depo siti e Crediti, in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in denaro contante, di una cauzione non inferiore a cinque volte l'im porto annuo dei salari, che devono essere paga ti se il numero degli operai non supera i due mila, e tre volte l'importo totale dei salari se supera i 2000 operai: in questo caso la cauzione non può essere inferiore a 11000 lire. Oltrebbro rientrare in questa categoria anche le casse speciali che lo Stato ha istituito per talune categorie di operai dei suoi stabili menti.

24) È Sindacati facoltativi

Gli industriali possono anche rin nunciare e costituire un sindacato facoltativo per l'assicurazione degli operai. Il numero degli operai iscritti a questo sindacato non deve essere inferiore a 11000, sempre per le regole dei fissi numeri che diminuisce il rischio di questi sindacati. Occorre in questo caso un deposito uguale ad almeno

dicei lire per ogni operajo fino al massimo di 250 mila lire. Il principale sindacato costituito su queste basi e' a Torino. Non si puo' dire pero' che i fatti istituiti si siano di quei che debbono presentarci il vantaggio di non dover pagare nessun profitto alle societa', ripartendosi unicamente tra di loro i danni degli infortuni, e la ragione di questa scarsa diffusione sta essenzialmente nella forte cenziatura che si deve depositare ed inoltre in una disposizione dell'articolo 19 la quale dice:

« Gli industriali rinuniti in sindacato non sono in solido per la esecuzione degli obblighi della legge: »

e molti puo' guardar poco questa solidarieta' negli obblighi derivanti dagli infortuni.

5°) Sindacati obbligatori.

Vi sono poi i sindacati obbligati in che la legge contempla negli articoli 26, 27 e 28.

Articolo 26: « Il governo del Re ha facolta' di dichiarare obbligatori con Decreto reale, sentite le camere di commercio, i consigli provinciali ed i consigli di Stato, la costituzione di un sindacato di assicurazione mutua fra

gli eserciti di una determinata industria, quando, per la natura di essa e per le particolari condizioni di luogo, sia riconosciuto necessario o conveniente ricorrere a questo mezzo per meglio assicurare la esecuzione della legge sugli infortuni del lavoro. I sindacati obbligatori devono comprendere almeno 15000 operai ».

In Italia non si e' costituito che il sindacato obbligatorio dello zolfo in Sicilia, appunto perche' per queste industrie erano molte le evasioni alla legge. (1914-16)
Termine per l'assicurazione.

Nella nostra legge seguono poi altri anni titoli riferentisi, per esempio, ai trasporti marittimi, ecc., i quali poco ci interessano.

Teniamo perciò nell'ultimo titolo delle disposizioni generali, nel quale pure ci intratterremo essa brevemente, il termine per l'estincazione.

Le aziende nuove devono, prima del cominciamento dei lavori, fare la denuncia degli operai impiegati, delle Societa' presso cui e' fatta l'estincazione, dai se-

lavori che si pagano e delle indennità per cui gli operai sono assicurati. « Quanto - dice l'articolo 29 - per la natura del lavoro fosse impossibile far procedere le assicurazioni al cominciamento di esso, dovranno però gli operai che vi sono addetti essere assicurati nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso non più tardi di 8 giorni dal principio del lavoro, se questo continua oltre tale termine ».

Obbligo della tenuta dei libri.

Per facilitare il compito degli ispettori del lavoro la legge prescrive che gli industriali tengano alcuni registri e prima di tutto il libro paga che deve contenere il nome di ogni operajo e cui è addetto e - settimana per settimana - il salario effettivamente pagato, perché - in questo libro paga - debba far la liquidazione dei premi da pagarsi in caso di infortunio.

La tenuta dei libri paga è certamente onerosa ma è pur necessaria per l'osservanza della legge.

Gli industriali dell'Italia settentrionale tengono regolarmente questo libro paga, agli industriali del mezzogiorno, sia

per la mancanza di circoli d'ispezione del lavoro, i quali ora non si estendono che sino alla Toscana, sia per una speciale loro tenerezza a non osservare la legge, tengono con poca regolarità il libro paga.

È ciò è tanto vero che le tasse di assicurazione, mentre concedono ai capitani dell'alta Italia una tariffa del 25 per mille lire di salario, da Roma in giù, pretendono il cento per mille.

L'industriale deve tenere ancora il libro matricola, che è una specie di indice con riferimento al libro paga e un libretto personale che deve essere consegnato dall'industriale all'operajo ed in cui l'operajo segnava le somme incassate e costituisce una specie di controllo al libro paga.

Penalità per gli inadempienti.

Le penalità per i contravventori della legge sono diverse e secondo che non si sia attenuto all'obbligo delle assicurazioni ma non si siano verificati infortunio o che invece l'infortunio sia avvenuto. Nel primo caso, secondo l'articolo 31, coloro che non adempiono all'obbligo dell'assicurazione

ne nel termine stabilito oppure scaduto o risoluto il contratto, non lo rinnovano, o non lo completano quando aumenta il numero degli operai, sono puniti con una ammenda di lire cinque per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione o rinnovazione o completamento del contratto fino al massimo di lire duecento. Nel secondo caso, quando cioè si sia inoltre verificato l'infotunio, l'industriale è tenuto a pagare l'ammenda come sopra ed inoltre l'indennità dovuta agli operai nelle misure che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore ed a versare in egual ammontare nella cassa Depositi e Prestiti. Se alcuni si interpretano questo articolo nel senso che l'ammenda fosse di lire cinque per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo; quindi, supponendo dieci giorni di ritardo, l'ammenda sarà di cinquanta lire per ogni operaio. Il massimo dell'ammenda, che è di £ 200, verrebbe raggiunto dagli stabilimenti con appena 40 operai e non crescerebbe di più, anche uno stabilimento con 1000 operai pagherebbe un'ammenda di £. 200 come

lo stabilimento di 40 operai. Allora, per evitare questa parificazione ingiusta tra piccoli e grandi stabilimenti, invece di applicare la formula:

$$(1) \text{ Ammenda } \times \text{ Giorni di ritardo } \times \text{ numero degli operai}$$

la magistratura ha applicato quest'altra formula:

$$(2) \text{ Ammenda } \times \text{ Giorni di ritardo} + \text{ Ammenda } \times \text{ numero operai.}$$

Supponendo 10 i giorni di ritardo, 20 il numero degli operai, poiché 5 lire è l'ammenda, i risultati sarebbero i seguenti:

$$\text{Colle formula (1): } 5 \times 10 \times 20 = \text{£ } 1000$$

$$\text{" " (2): } 5 \times 10 + 5 \times 20 = \text{£ } 150$$

Evidentemente la seconda formula è la più mita e quella che si presta di più a graduare l'ammenda a seconda dell'importanza degli stabilimenti. Ed è perciò quella seguita.

Responsabilità civile degli imprenditori

Esistono ancora due disposizioni della legge sugli infotunio da commentare:

le prime e quelle che sancisce la responsa-
bilità civile degli imprenditori.

Si indal principio, parlando dei
concetti informativi della assicurazione
contro gli infortuni, dissi che essa ha per
scopo di assicurare quello che è il rischio
professionale escludendo quei danni, quegli
infortuni i quali sono dovuti a dolo, e in-
gianno ovvero a colpa grave da parte del-
l'imprenditore. Anche la legge non poteva
certamente dare un incitamento agli im-
prenditori i quali, col pretesto dell'assicu-
razione effettuata, avrebbero trascurato tutte
le norme di previdenza. L'articolo 32 del-
la legge sugli infortuni dice infatti: «Nono-
stante l'assicurazione effettuata colle norme
di questa legge stabilita rimane la responsa-
bilità civile a carico di coloro che siano of-
fessati e condannati penale per fatto dal
quale l'infortunio è derivato».

Ossia, l'imprenditore potrà essere condan-
nato a pagare i danni derivanti da questa
responsabilità civile la quale si estende anche
alle persone che egli ha preposto alla direzio-
ne, alla sorveglianza dei lavori.

In caso che si verifici questa con-
danna penale, e quindi il diritto a chiedere
il risarcimento civile, gli istituti assicuratori
devono pagare l'assicurazione, ma hanno il
diritto di regresso contro l'imprenditore che
è stato condannato: quindi questo impre-
ditore dovrà pagare per regresso l'indenni-
tà pagata dagli istituti assicuratori, più que-
gli altri risarcimenti a cui sarà stato con-
dannato dalle autorità giudiziarie.

L'imprenditore può assicurarsi
ulteriormente in due maniere, inquanto che
può assicurarsi presso una Società di assu-
curazione la quale si obbliga a non esere-
tare il suo diritto di regresso. Le Società,
naturalmente, si faranno pagare per que-
sto un premio supplementare. Oltre a ciò,
l'imprenditore può anche fare una terza
assicurazione inquanto che può assicurarsi
con quelle Società per essere rifuso dei ri-
sarcimenti a cui fosse condannato nel caso
che l'infortunio avesse luogo per dolo o col-
pa grave. Ma questo, naturalmente, non
ha niente a che fare colle leggi sugli infor-
tuni.

Colpa e dolo dell'operaio.

allo stesso modo, come si è contemplato il dolo e la colpa grave dell'imprenditore, con la legge contempla anche altri casi riferentisi all'operaio, peccò per l'operaio si contempla semplicemente il caso di dolo. Se l'infortunio avviene per colpa grave, ma, grave o lieve, ma senza dolo, questo operaio conserva tutti i suoi diritti e ciò perche l'indennità è stata stipulata bensì nell'interesse dell'operaio ma anche, e soprattutto, a garanzia delle famiglie. Anche se l'operaio, per esempio, fosse colpito da inffortunio perché egli era in stato di ubbriacchezza o si trovava in condizioni tali di perturbazione da averne da non prestare attenzione al suo lavoro, aveva ugualmente diritto all'indennità, non potendosi considerare come dolo. Si fa luogo soltanto al non pagamento dell'indennità quando vi sia inganno da parte dell'operaio il quale pensatamente volle provocare a se stesso un'inffortunio. Naturalmente questo è un caso che si verifica rarisissimamente.

Basta verificarsi invece il dolo o

l'inganno quando l'inffortunio sia stato occorso da un operaio a danno di un altro e poi abbia invece colpito l'operaio stesso. Può darsi che un operaio abbia messo in moto un oggetto in modo tale che potesse procurare una ferita o la morte di un compagno, è naturale che in questo caso egli non deve aver beneficio se l'inffortunio è avvenuto a suo stesso danno, ed egli anzi dovrà essere sottoposto a condanna penale. Con quere non vi è luogo ad indennità nel caso di suicidio dell'operaio. Il suicidio non è reato, ma l'indennità naturalmente è esclusa ogni qualvolta l'operaio si è accorto il danno, sapendo di cagionarselo e con piena e ferma intenzione.

Questi sono i casi in cui l'indennità dell'assicurazione cessa per colpa dell'operaio.

-150-
Capitolo XXII

L'ASSICURAZIONE CONTRO LA VECCHIAIA E LA
INVALIDITA' DEGLI OPERAI

§. 1.^o L'Assicurazione in Italia

Saremmo senz'altro ad un'ultima sezione di questa legislazione e tutela degli operai, quella della invalidità e la vecchiaia degli operai;
Carattere facoltativo dell'assicurazione
sulla vecchiaia ed invalidità in Italia

Qui siamo in un campo diverso perché le leggi sul riposo festivo, quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli, quella della retribuzione contro gli infortuni sul lavoro hanno carattere obbligatorio per tutti coloro che entrano nella definizione di operai e di industrie che sono soggette a queste leggi. Invece la legislazione per la previdenza e la vecchiaia degli operai in Italia finora ha carattere facoltativo.

Organizzazione della Cassa Nazionale.

La Cassa Nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai fu istituita come ente autonomo, sebbene creata dallo Stato: ha la sua

sede in Roma, ma amministrazione propria e fondi proprii provenienti da varie fonti.

Questo ente autonomo non implica la responsabilità dello Stato, ed di fuori di questa sentenza che lo Stato si sia obbligato a fare volte per volta e questa amministrazione.

L'amministrazione di questa cassa è amministrata in una maniera speciale: in primo luogo un terzo dei membri del consiglio d'amministrazione proviene dagli operai assicurati, gli altri due terzi sono nominati a parte fra membri nati, o nati che fanno parte di questo consiglio in virtù della carica pubblica da essi coperta, quindi vi è un rappresentante del Ministero, il Direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti (che ha la gestione economica dei fondi) e il direttore dell'ufficio del lavoro. Oltre a questi membri nominati in virtù delle funzioni da loro coperte, vi sono poi membri che sono designati dagli enti che hanno concorso nella fondazione di questa Cassa Nazionale per la invalidità e la vecchiaia e collaborarono all'ordinamento dei fini di questa cassa. Così delegati di certi istituti, come le casse di risparmio, le quali provvedono gratuitamente al funzionamento delle casse

per le operazioni locali: rilasciare libretti, fare le pratiche necessarie per il pagamento dell'indennità, ecc. Costi pure vi sono dei rapporti scaturiti dalle Società di mutuo soccorso e delle cooperative di lavoro le quali abbiano iscritto collettivamente tutti i propri soci presso la cassa.

La dotazione della Cassa

Questa Cassa ha una dotazione iniziale ed altre variabili (ed eventuali) ad annue. La dotazione iniziale è stata di dieci milioni di lire; cinque si sono spesi sui biglietti consorziali caduti in prescrizione dopo l'emissione dei biglietti attuali della Banca d'Italia, della Banca di Napoli e della Banca di Sicilia; altri cinque milioni sono stati prelevati dagli utili netti che erano disponibili al 31 Dicembre 1906 sulle casse postali di risparmio. Poi vi sono delle dotazioni eventuali che non sono annue, non sono costanti ma si possono riprodurre a periodi di tempo indeterminato. Così entrano a beneficio della cassa una metà dei proventi degli altri biglietti caduti in prescrizione ed altri si posseggono dal 1893, le somme protette dai libretti delle casse postali di risparmio che siano cadute in prescrizione (cadono in prescrizione entro

cinque anni gli interessi non ritirati dai libretti postali, e dopo trent'anni cade in prescrizione il capitale stesso non ritratto) così pure il capitale dei depositi fatti presso le casse depositi e prestiti, inoltre un decimo degli utili netti del fondo per il culto che ha un'amministrazione propria e agendo ente autonomo, poi i cinque rimanenti di legati, donazioni, rogati, che siano fatti da enti o da privati alle Casse e che non siano vincolati ad una determinata destinazione.

Queste sono le entrate eventuali, poi vi possono essere le entrate annue. Esse sono: i sette decimi degli utili netti delle casse postali di risparmio, metà degli utili netti della gestione dei depositi giudiziari, tutte le eredità vacantie (queste prima cadevano a favore dello Stato) gli interessi annui del fondo della Cassa, ecc.

L'impiego dei fondi della Cassa avviene in maniera diversa che è simile elencare: titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, prestiti alle provincie ed ai comuni, titoli emessi dagli istituti autorizzati ed eccitare il credito fondiario, beni immobili urbani, mutui fidejussori per la costruzione di case popolari, ecc.

Le iscrizioni alla Cassa

Il punto più importante è quello delle iscrizioni alla Cassa. Alle Casse Nazionali di provvidenze possono essere iscritti i cittadini italiani di ambo i sessi che prestano servizio all'opera od a giornata, e che in generale attendono a lavori prevalentemente manuali per conto d'altre persone e anche per conto proprio. Quando però, in questo ultimo caso, non pagano, sotto qualunque forma, un'imposta allo Stato superiore alle tante lire annue. Se donne mantete possono iscriversi senza bisogno del consenso del marito e i minorenni senza bisogno dell'autorizzazione di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Contributo dei Soci e quote di concorso.

I singoli contributi versati dagli iscritti o da altri per conto di essi, non debbono essere inferiori ad una lira né contenere frazioni di lira. La quota annualmente versata può essere dunque di qualsiasi somma non inferiore alla lira, ma la quota normale non deve essere inferiore a sei lire all'anno in generale, però, quando si tratti di operai addetti alle miniere, agli altri forni, ai forni delle vetrerie e delle fonderie,

cio, alle caldaie a vapore, a alcuni servizi ferroviari e ad altre industrie, che sono indicate volta per volta per decreto reale, è necessario versare una quota non inferiore a nove lire annue. Quando però il contributo, versato da un iscritto o da altri per lui, supera le sei lire e rispettivamente le nove lire necessarie per ogni anno d'iscrizione, la somma versata in più sarà conteggiata agli effetti della quota di concorso di cui in seguito per gli anni successivi in ragione di 6 lire o rispettivamente di 9 lire all'anno, e siccome nell'anno l'iscritto non abbia potuto fare alcun versamento o non abbia fatto versamenti sufficienti, e favore di coloro che abbiano versato almeno la quota normale annua di 6 o 9 lire, la Cassa dovrebbe una quota di concorso, ossia ogni anno sulle entrate proprie dell'anno la Cassa Nazionale prelevare una certa somma, la quale si chiama quota di concorso e viene versata oltre alle 6 o 9 lire a beneficio del conto individuale dell'operaio. Si dice questa quota e stata di dieci lire. Questa cifra naturalmente è in rapporto all'entità del patrimonio della Cassa, dei suoi redditi e del numero degli iscritti.

Si deve soggiungere che la quota di

concorsi delle dieci liste e uguale qualunquie sia la somma versata degli iscritti e questo perche lo Stato deve dare lo stesso vantaggio a tutti gli operai che hanno esercitato un'opera di pecunia, senza badare a chi, lavorando piu o meno, gli abbia pagato di piu.

Ruolo delle mutualita' o dei contributi riservati

Gli iscritti possono assicurarsi in due maniere, o al ruolo della mutualita' o al ruolo dei contributi riservati.

Se si iscrivono al ruolo della mutualita' hanno diritto a percepire una pensione quando sono giunti ad una certa eta', poco se muoiono prima di quel tempo nulle e dovute dalle casse ai parenti. Se invece l'operaio si iscrive nel ruolo dei contributi riservati gli permane il diritto della pensione dopo un certo numero di anni, ma se muore prima di quel tempo l'ammontare totale dei suoi versamenti e pagato ai parenti.

E' evidente, che con questo secondo sistema la pensione deve essere un po' piu piccola, perche la Cassa Nazionale deve tener conto di questo fatto che il socio puo' aver diritto al rimborso della Cassa, quindi nel suo conto individuale si

deve inscrivere una somma minore, pero' le differenze non sono rilevanti.

E' sempre consigliabile di iscriversi al ruolo della mutualita' perche la pensione e' piu elevata e perche fino a 45 anni di eta', nel caso di matrimonio o di nascita di figli, e accettato il pagamento del ruolo della mutualita' a quello dei contributi riservati, mentre non e' concesso il pagamento inverso.

Liquidazione delle pensioni -

La liquidazione dei conti individuali e l'assegnamento delle rendite vitalizie avviene quando concorrono le seguenti condizioni: avere l'eta' di 60 anni per uomo, 55 se donna ed aver compiuto una iscrizione di venticinque anni.

Queste e' la norma; gli iscritti possono poi anche se hanno 60 o 55 anni di eta', rimandare fino al sessantacinquesimo anno il diritto di riscossione della pensione, e' evidente che tanto piu' la scadenza e' rimandata tanto piu' elevata e' la pensione stessa.

Se queste e' la regola normale della liquidazione delle pensioni, vi sono poi regole speciali. Essi in via eccezionale per coloro che

sano obbligati al versamento minimo delle nove lire, per avere il diritto alla quota di concorso e stabilito che la liquidazione del conto possa avvenire all'età di 55 anni. Il periodo poi di pagamento delle quote può essere ridotto, in genere per gli operai anziani, da ventinque ad un minimo di dieci. Tutti possono dunque abbreviare il termine dei ventinque anni sino ai dieci o poco più e ne cogono cioè il diritto verso annualmente oltre al contributo delle 60 g lire tante lire quanto sono gli anni di cui viene abbreviato il periodo normale di iscrizione. E questo perché essi non sono in vantaggio di fronte a coloro che hanno versato la quota per l'intero periodo di 25 anni.

Pensioni d'invalidità.

C'è poi un modo speciale di liquidazione che è quello per gli operai che sono colpiti da invalidità, quelli che senza essere stati colpiti da un infortunio sono però rimasti invalidi così da non poter più lavorare, possono ricevere la pensione in qualsiasi età purché siano trascorsi cinque anni dalla loro iscrizione alla Cassa. Naturalmente, avendo versato una somma minima, la somma della pensione non potrebbe essere che piccola. C'è però una disposizione

che innalza ad un minimo di centoventi lire tale pensione pagata agli operai invalidi. Di queste pensioni in maggio 1909 ce ne erano già 16.000. Quindi più di settanta e nella grandissima maggioranza dei casi erano state assegnate a persone che non avevano versato in totale più di trenta lire. $\frac{1}{2}$ 16/5/09

Risultati ottenuti dalla Cassa.

Non si può dire però che nel complesso il numero degli iscritti alla Cassa sia stato molto elevato: alla fine del 1907 gli iscritti erano stati soltanto 251.000, di cui un buon quarto si era perso perché pur non perdendo diritti acquisiti in virtù dei pagamenti precedenti, è doloroso pensare che tante persone, le quali già avevano rinviata questa opera di previdenza, l'abbiano poi abbandonata ed altresì che il numero totale degli iscritti non sia che di 251.000. Di questi la maggiore parte rappresenta le iscrizioni collettive fatte dagli industriali e feroci dei propri operai il che direbbe piuttosto il senso di filantropia da parte degli imprenditori che non lo spirito di previdenza da parte degli operai. E la quota mensile è così piccola, cioè quattro centesimi nel mese o poco più che ogni

si potrebbe un numero di iscrizioni di gran lunga superiore a quella attuale.

Infatti pagando sei lire all'anno e cominciando da quindici anni si ha, iscrivendosi nel ruolo della invalidità a 60 anni una pensione annua di Lire 235, iscrivendosi a venticinque anni la pensione sarà di 141 lire, a trenta anni di 105. Se poi l'operaio si decidesse a pagare tre lire al mese e cominciare da quindici anni pagherà a 60 anni di una pensione di 682 lire, se si iscrive a venti anni la pensione sarà di 531 lire, se si iscrive a trenta anni, che in un'epoca non è improbabile nell'operaio sufficientemente sviluppato il concetto di previdenza, la pensione che gli verrà liquidata a 60 anni sarà di lire 306 annue.

Il patrimonio della Cassa nel 31 dicembre 1908 era di circa 78 milioni di lire di lire in diversi fondi: fondo patrimoniale, fondo d'invalidità ecc.

La Cassa finora è sempre stata, in virtù di questo suo patrimonio, in grado di pagare una quota di dieci lire per ogni operaio iscritto o che avesse pagato il minimo delle sei o nove lire. La Cassa ha potuto anche costituire delle

pensioni di 120 lire annue per quegli operai invalidi che avessero pagato soltanto un totale di 30 lire dopo cinque anni.

Per questo questi risultati possono dirsi buoni e tuttavia da lamentare che così scarso numero di operai abbia approfittato o intenda approfittare dei benefici di questa opera di previdenza.

Quando calcolo dei soli operai che si sono iscritti alla Cassa volontariamente si può fissare il numero di 17000 in tutta l'Italia mentre gli operai che potrebbero approfittare di questa istituzione potrebbero essere di parecchi milioni.

Da queste constatazioni di fatto molti hanno concluso l'opportunità di stabilire, dal momento che così poco innata e le virtù della previdenza, un'esenzione obbligatoria. E poi che ancora si continua a parlare di queste esenzione obbligatoria per le pensioni credo opportuno di dire intorno a quanto per questo rispetto abbiano fatto le maggiori stamire e sopra tutto la Germania, la Nuova Zelanda (Colonia In-

glesi) e l'Inghilterra stessa.

§ 2. - S'assicurazione obbligatoria all'estero.

Differenza fra l'assicurazione obbligatoria a tipo tedesco e le pensioni di Stato a tipo inglese.

Il tipo tedesco e' un tipo di assicurazione obbligatoria per parte degli operai e degli industriali. Il tipo inglese e' quello delle pensioni di Stato. Il fine e' il medesimo, quello cioè di pagare per virtù di una legge di Stato una pensione agli operai una volta giunti ad una certa età, ma col tipo tedesco va l'assicurazione obbligatoria da parte degli operai e degli industriali i quali versano certe quote ebe vanno a formare un fondo destinato al pagamento delle pensioni. In Inghilterra invece non si fa pagare nessuna contribuzione diretta ne dagli operai ne dagli industriali per questo scopo: lo Stato si incarica con fondi propri di pagare una certa pensione a tutte le persone giunte ad una certa età.

Il sistema si differenzia dunque in questo che, mentre in Germania i fondi ne cezeri per poter pagare quelle pensioni, lo Stato di Stato le prendono invece tasse fatte pagare a quelle classi che ne traggono beneficio ossia agli operai e agli industriali (i quali ultimi

hanno il beneficio indiretto di avere una maestranza più fidata perché viene del proprio avernisi) invece in Inghilterra le classi interclassate non sono elianate e pagare nulla e lo Stato prende le somme necessarie del fondo generale del le imposte distribuite su tutti indistintamente i contribuenti.

Il tipo germanico, sembra, del punto di vista educativo, costamente migliore del tipo inglese, in quanto che, pur avendo il difetto d'imporre forzatamente il risparmio, obbliga a farlo. S'opera di previdenza raggiunge costo il massimo effetto individuale quando e libera. In Italia quei cento ottanta mila operai che si sono spontaneamente iscritti dimostrano come in essi e nei loro principali sia sviluppato lo spirito di previdenza. In Germania il merito degli operai iscritti e minore perché la iscrizione e' obbligatoria. Tuttavia esse ha dato buoni frutti perché coll'opera individuale di previdenza libera, ottenendo questi operai possono aumentare la loro pensione, così che pur darsi che la previdenza forzata riesce a far sorgere il pensiero di una previdenza libera. S'Inghilterra invece ha consacrato il diritto dei vecchi di rice

vere una certa somma dallo Stato. Per questo o
 contrario allo sviluppo di ogni cosa di providen-
 ze da parte degli operai, anzi lo annulla giacchè
 inferisce la certezza del pagamento di una certa
 somma anche a quell'operaio che ha compiuto
 tutto quanto il suo *Grundjahr*.

Questo sistema o disastroso e non può
 se non condurre alla pauperizzazione da parte
 delle masse. In fondo questa è la vecchia teoria
 comune secondo cui si distribuiscono allo plebe
 pane, vino e divertimenti perché rimanesse forte
 quella e non disturbasse l'opera delle altre clas-
 si; ma questa politica ha sempre condotto al
 risultato della pauperizzazione ed alla distruzio-
 ne di tutta la qualità mistici di una nazione, le
 quali solo possono condurre al conseguimento di
 vittorie economiche.

Questo sistema poi sembra profonda-
 mente contrario allo spirito delle cose inglesi, la
 quale se ha raggiunto grandi risultati economi-
 ci ed è dovuta allo spirito di iniziativa e di in-
 tepprendenza personale. Dando alle masse l'essi-
 curazione di poter vivere alle spese dello Stato,
 si costituisce una specie di società monacale
 come ne esistevano nei tempi passati in cui

nessuno pensava a se stesso ma l'ente provvede
 va a tutto.

Assicurazione obbligatoria in Germania.
 Chi ha l'obbligo e la facoltà dell'assicurazione.

Tutti questi avvenimenti generali in-
 torno a questi due tipi, diciamo di quello tede-
 sco.

In Germania vi è l'obbligo dell'essi-
 curazione per una certa somma, 1^o per parte de-
 gli operai che abbiano l'età di 16 anni compiuti,
 siano impiegati a mercede in qualunque ramo
 d'industria, compresi gli apprendisti ed i domes-
 tici occupati per mercede ad occasiono.

2^o Gli impiegati in esercizi industriali (capo
 operai, capi turni), commessi di negozio ed altri
 impiegati, le cui famiglie in congio alcuni co-
 stituisce il loro principale mezzo, e così pure
 maestri ed educatori spendo la loro mercede
 ed occasione non superi i due mila marchi
 all'anno.

Possono inoltre esenzarsi senza essere
 obbligati, sino a 40 anni gli impiegati con red-
 dito fisso e di sotto mila marchi, i piccoli
 imprenditori (eventi non più di due operai a
 mercede alle proprie dipendenze) e coloro che eser-

citano industrie domestiche, le persone che non essendo compensate in denaro e non prestando che servizi occasionali, sieno libere dall'obbligo di assicurazione.

Contributi

I contributi da pagarsi sono divisi in cinque categorie a seconda del guadagno annuo.

La prima categoria, comprendente coloro che guadagnano fino a cinquecento marchi, pagano un contributo settimanale di 14 Pfennig (il marco equivale a L. 1.23, 14 Pfennig equivale a 17 centesimi circa), la seconda categoria, cioè quella di coloro che guadagnano da seicentocinquante a cinquecento cinquante marchi paga un contributo settimanale di 20 pf., la terza che guadagna da cinquecentocinquante a ottocentocinquante, paga 24 pf., la quarta da ottocentocinquante a millecentocinquante, 30 pf., la quinta oltre millecentocinquante, 36 pf.

Il pagamento si fa dell'industria o, salvo se esiste il diritto di rivendere per conto della quale nell'opere nella paga settimanale. E' ripreso però generalmente contratta il suo valore netto da simili trattamenti. Il versamento

è fatto a carico fondato dallo stato. $\frac{1}{2}$ 1/2-1/2
Pensioni d'invalidità

La pensione poi si distingue in due specie: per l'invalidità e per le vecchie. L'invalidità si paga dalle casse dello stato senza riguardo all'età quando si verificano certe condizioni.

Le condizioni che dà luogo al pagamento dell'indennità intera e quella di essere diventato inabile al lavoro in guisa permanente e totale. Se invalidità totale o completa si intende però anche quella invalidità la quale abbia ridotto e meno di un terzo le capacità al lavoro di questo operajo.

In secondo luogo hanno diritto a percepire l'indennità coloro i quali non sono invalidi permanentemente, ma temporaneamente però per più di sei mesi, e allora si paga una pensione per le mete del periodo per cui essi sono stati invalidi. Così se l'invalidità è di un anno si paga una pensione per sei mesi. Invece se l'invalidità è permanente allora si paga per tutta la vita. Queste pensioni sono condizionale al fatto di aver pagato 200 contributi settimanali, ossia essere stati iscritti per poco meno di 4 anni. La pensione si distin-

due per tutti i pensionati in diverse parti: una si chiama contributo dell'impero, l'altra contributo della cassa, una terza eccrescimento. Nella prima classe di operai che hanno cioè un guadagno inferiore a trecentocinquanta marchi ed hanno pagato 14 pf. per settimana, in questo il contributo dell'impero è di cinquante marchi; il contributo dell'impero è sempre uguale come in Italia la quota di concorso senza distinzione sia la maggiore o minore quota pagata dello iscritto; il contributo della cassa è di 60 marchi; infine l'eccrescimento che è stabilito per poter tener conto del numero delle settimane per cui l'operario ha pagato la sua quota, e di 3 pf. per settimana di contributo pagato. Per la seconda, terza, quarta e quinta categoria, il contributo dell'impero rimane sempre di 50 marchi, mentre il fondo cassa è rispettivamente di pf. 80, 90 e 100 marchi e l'eccrescimento è di 5, 8, 10, 15. per ogni settimana di contributo.

Le pensioni si ricevono.

Per il pagamento poi delle pensioni dopo la vecchiaia è necessario aver compiuto 70 anni di età ed aver pagato il contributo per almeno 1200 settimane.

Qui le pensioni pagate si distinguono soltanto in due parti: contributo dell'impero e il fondo della cassa, il contributo dell'impero è sempre di 60 marchi, il fondo di cassa varia rispettivamente a seconda delle categorie di operai di cui sopra ed è di 60, 70, 80, 90 e 100.

Non si è finì la quota di eccrescimento perché, essendo il numero delle settimane molto elevato questo coefficiente sarebbe stato di minore importanza.

Quindi gli appartenenti alla prima categoria avranno a 70 anni una pensione di 110 marchi, alla seconda 140, alla terza 170, alla quarta 200, alla quinta 230. Queste pensioni non sono straordinariamente tante e rispondano a quel principio che l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia serve soltanto a sostituire come un minimo di lavoro senza obbligarne lasciando libero l'operario di ulteriormente occuparsi per ottenere una pensione maggiore.

Una tale pensione potrà essere sufficiente per quei vecchi che vivono in famiglia e giovano anzi a rinsaldare i vincoli di affetto fra i componenti la famiglia greca; pure troppo, soprattutto nelle classi meno elevate, sono talvolta visti di mal'occhio i vecchi che vivono escluso dagli altri mem-

bri della famiglia.

In Germania le persone che godono il beneficio di questa assicurazione sono 15 milioni di lavoratori, e questo rappresenta cost. un'opera colossale che l'impero tedesco ha compiuto a favore della classe lavoratrice. Quest'opera fu iniziata dal Bismarck allo scopo di combattere il partito socialista. Il numero dei socialisti non è certo diminuito per questo in Germania, ma è un fatto che oggi ha una maggiore disciplina, ha una migliore società, che se è insita nella razza stessa, o tuttora accresciuta dal pensiero che una istituzione dello stato provvede agli infelici, alle invalidità per le vecchie degli operai.

Il numero delle pensioni pagate attualmente è di 750 mila per operai invalidi, 150 mila per vecchi di 70 anni e più, e naturalmente queste cifre andranno crescendo in rapporto al numero della popolazione. La pensione media pagata agli operai è di centottanta marchi ossia di 220 lire nostre circa. Certo tutta quest'opera assicurativa non si ottiene se non a costo di grandi sacrifici per parte degli operai e degli industriali e anche dello Stato, come risulta dal seguente specchio, in cui si compa-

rono anche le altre forme di assicurazione, infortuni e malattie:

	Spese a carico del			Totale
	L'operaio	L'imprenditore	Lo Stato	
Dal 1° infelicitati	-	6.08	-	6.08
• malattie	10.80	5.15	-	15.95
• inval. e vecchiaie	4.65	4.65	2.88	12.18
Costo totale assicurato	14.95	15.88	2.88	33.71
In totale mil. di marchi	172	233	45	450

Il costo totale dell'assicurazione è di 172 milioni e carico degli operai, 233 milioni e carico degli imprenditori, 45 milioni e carico dello Stato, in totale dunque 450 milioni di marchi, cifra notevolmente corrispondente a quella di 550 milioni di lire italiane. A questa somma pur far fronte la Germania data la acobiosa di quel paese:

Le pensioni di Stato nella Nuova Zelanda

Diciamo ora del tipo inglese.

La Nuova Zelanda, che è il paese delle montate, dove si fanno non soltanto i paggi anditi, ma anche

quelli avanzati, ha istituito le pensioni di Stato fin dal 1898. In quell'anno le pensioni ora di 18 sterline all'anno, nel 1906 salì a 26 l. st. ossia a 650 lire italiane all'anno.

Vi ha diritto chi ha compiuto 65 anni di età, risiede da venticinque anni nel paese, non è straniero, e naturalmente da almeno un anno, non appartiene agli indigeni Norvegi (i quali sono già governati da altre leggi) non cinese o asiatico (la cosa giusta e terribilmente odiata) non è stato in prigione per certi determinati peccati e certi delitti, non ha abbandonato durante la vita le moglie ed i figli, ha condotta vita sobria e reputata. Non ha un reddito annuo superiore a 60 lire sterline o un capitale di 260 lire sterline, ossia 6500 lire italiane, non si è privato di reddito o capitale per ottenere la pensione. Le pensioni poi si riduce di una lira sterlina per ogni lira sterlina di reddito superiore alle trecentatrenta sterline e per ogni 10 sterline di capitale possedute.

el 31 Marzo 1900 erano pensionati 11285 operai con una spesa annua dello Stato di lire sterline 157.342, el 31 Marzo 1908 erano pensionati 13569 operai (12912 europei e 657 Norvegi)

con una spesa annua di Ls. 333.340, spesa di secretamente forte che rappresenterebbe circa 8 milioni e mezzo di lire italiane.

Le pensioni di Stato in Svezia.

In Svezia la legge sull'assicurazione per l'invalidità della vecchiaia è entrata in vigore al principio del Gennaio di quest'anno.

Le pensioni si pagano dallo Stato sui fondi delle imposte sui vecchi che abbiano 70 anni e più di età finché suddetti lavoranti da venti anni almeno, residenti nel Regno Unito da almeno venti anni, o non siano squalificati. La spesa si ha quando si abbia un reddito annuo di sterline 21 e scellini 10, ossia un reddito di 12 scellini per settimana (S. 15), quando si ricorra il sussidio dei poveri (questo esiste in Svezia fin dal tempo di Elisabetta e non dato agli inetti al lavoro i quali poco vengono impiegati nelle case di lavoro che sono specie di prigioni da cui non possono uscire che poche ore del giorno e dove sono sottoposti a lavori talvolta molto faticosi) - abbiano abituale sussistenza al lavoro, siano poveri (in tal caso sono mentanti de altri istituti), sieno stati in prigione senza avere il diritto di liberarsi da essa col pagamento di una

ammenda e non ne siano usciti da finì di 10 anni.

Questa pensione varia se seconda del reddito di cui gode il recobio di 70 anni per uno che si ha la scala proporzionale seguente:

Reddito da altre fonti + 12 scellini	11-13	10-11	9-10	8-9	7-8
Pensione settimanale	nulla	1	2	3	4 5

Si calcolava che gli arrendi dritti alla pensione avrebbero dovuto essere un mezzo milione di sterlini e che l'onere iniziale per lo Stato sarebbe stato di 6 milioni di sterline (150 milioni di lire) annue, ma pare che questa cifra sarà soppressa e che l'onere dello Stato doveva supporre si 200 milioni di lire nostre.

Capitolo XXIII

ESERCIZIO E SORVEGLIANZA DELLE CALDAIE E DEI RECIENTI DI VAPORE

Le prescrizioni a questo riguardo sono state a far parte di quel complesso di disposizioni atte a prevenire gli incidenti agli operai, quando questi siano in presenza di macchine per se stesse pericolose o che possono diventarlo tali quando venga ad essere alterato il loro modo di funzionare.

Così le caldaie ed i recipienti di vapore, oltre a presentarsi a trovarsi inozanti nelle presenze di masse riscaldate, di regimi meccanici, ecc.... possono essere sferzati danni agli operai ed alleli al servizio specialmente in caso di cattiva costruzione o di imperizia nel loro esercizio.

ed avviene all'incancrenimento che istantaneamente ed in modo fulmineo quell'energia potenziale accumulata nella caldaia o nel recipiente contenente vapore si trasforma in energia cinetica.

rice con conseguenze sempre disastrose, il legi-
slatore finalmente pose certe condizioni nelle
costruzioni ed impose notue severe di sorveglianza
e di esercizio.

Questo si è discusso e si discute ancora
oggi nei limiti di applicabilità delle disposi-
zioni che regolano questa materia. Qui costri-
xoro cerca naturalmente, per ragioni commer-
ciali, e per sfuggire alle prescrizioni di costru-
zione e di sorveglianza, di dimostrare entro cer-
ti limiti, come non pericoloso l'apparecchio
de lui posto in vendita. Oltre a ciò, certe disposi-
zioni, se troppo severe o applicate alla lettera,
porterebbero ad impedire lo sviluppo di certe in-
dustrie poiché allenterebbero gli acquirenti
di apparecchi (ad esempio, termosifoni) che in-
fliggerebbero eccessiva spesa nel loro servizio.

Legge di Pubblica Sicurezza del 1888.

Dei quindi questa necessità è stati
cita nell'interpretazione di prescrizioni di
sorveglianza, queste non potevano essere emanate
per legge, che per la natura ma segue assai
in ritardo e lentamente le variazioni ed i bis-
gni dell'industria. Anche disposizioni di leg-
ge che si riferiscono all'argomento sono gli arti-

coli 27. 28. 29. 138 della Legge 23 dicembre
1888 n. 5888, in cui, in linea generale, stabilisce
che nessuna caldaia nuova o restaurata può
esser messa in opera senza un certificato che la
dichiari sicura, obbliga visite periodiche a in-
tervalli variabili, ma non maggiori di 4 anni,
il servizio inoltre deve esser fatto da persona
dibberata idonea. Commine pene d'ammere
de sino a § 300 e d'arresto sino ad 1 mese, au-
torizzando il ministro di R. S. C. a pubblicare
il regolamento e vari regolamenti speciali a
seconda dei casi e ad aumentare le pene di
un ammendo sino a § 50 e di arresto sino a
10 giorni.

Regolamento del 1907.

In base quindi a questa legge si
vennero pubblicando vari regolamenti successi-
vamente adoperandosi alle esigenze dell'indu-
stria.

Quello attualmente in vigore è del
17 agosto 1907, n. 642 che abroga tutti i prece-
denti.

sugli effetti della legge citate sono

Economia Polt. e Legist. Universt. Disp. 37^a

considerate caldaie e vapori tutti i recipienti che servono a trasformare i liquidi in vapore ad una pressione più elevata di quella dell'atmosfera, e gli altri recipienti che contengono il vapore a pressione superiore a quella dell'atmosfera.

Il ministro di R. B. e C. può, a richiesta dell'utente, esonerare, sotto speciali condizioni, dalla vigilanza certi apparecchi, specialmente riconosciuti non pericolosi; l'utente però è sempre soggetto alle disposizioni riguardanti gli infortuni sul lavoro.

Verificandosi inconvenienti il decreto può essere revocato. Valendosi di questa facoltà il ministro di R. B. e C. già procedette all'esame della sorveglianza di varie specie di recipienti, dietro domanda avanzata dopo l'applicazione del regolamento. Cosa troppo lunga e noiosa sarebbe dare l'elenco di queste esenzioni, considerando ancora che ogni giorno ne vengono montando il loro numero.

I costruttori e utenti che secondo i regolamenti precedenti usufruivano di speciali condizioni, alla promulgazione del nuovo regolamento, essendo state abrogate tutte le

disposizioni precedenti, procederanno nuove istanze e non ancora tutte ottennero risposta. In linea di massima però il Ministro ha stabilito una nuova sorveglianza, nella sorveglianza degli impianti di caldaie per riscaldamento di abitazioni, imponendo certe condizioni e quando l'importanza dell'impianto non oltrepassi certi limiti.

È considerata come nuova ogni caldaia che faccia parte di un nuovo impianto o che sia rimessa in servizio dopo un periodo di inattività di oltre due anni.

Il regolamento stabilisce che per essere ammessi agli effetti di legge, devono intendersi ogni ripartizione ad una parte principale e dei l'elenco di queste dando al Ministero facoltà di determinare quelle altre ancora che in seguito si ipotessero ritenere come principali. Periti. Costoro essere nominati periti dai prefetti e sottoprefetti gli ingegneri ed i meccanici.

Sono considerati ingegneri quelli che laureati da una scuola di applicazione o Politecnica hanno superato l'esame di Habilitation e poco.

Sotto il nome di macchinisti s'intendono i macchinisti in 1^a della R. Marina e della marina mercantile, coloro che hanno conseguito il diploma di idoneità nell'ispezione industriale della meccanica presso varie scuole professionali, delle quali il regolamento porta l'elenco, e infine coloro che hanno compiuto un tirocinio pratico di almeno 4 anni.

Ogni partito non può entrare in funzione se non possiede un manometro campione, verificato nei termini della legge sui pesi e sulle misure.

È compito dei partiti il procedere alla prova preventiva, che può eseguirsi o d'ufficio per ordine del prefetto o sotto prefetto, o dietro domanda dell'utente. Prima della prova però il partito deve procedere ad una visita interna ed esterna per constatare, se nella costruzione della caldaia o del recipiente di vapore vennero seguite le prescrizioni dello stesso regolamento: così, fee le norme tassativamente imposte, e vietato l'impiego della ghisa e delle lamiere di ottone per le parti esposte al fuoco salvo qualche eccezione per organi di

diametro molto piccoli, in altre parti, quali cupole di presa del vapore, economizzatori, ecc, è ammesso l'impiego di questi materiali purché non siano circondati dalla muratura o non toccati dal fuoco ed il loro diametro non superi i 40 centimetri.

Il regolamento prescrive ancora che alle caldaie devono essere applicate due valvole di sicurezza caricata in modo da lesionare s'infra il vapore quando la pressione normale esporti di $\frac{1}{10}$. (Per i recipienti di elaborazione col vapore basta una sola valvola di sicurezza, così pure le disposizioni che seguono riguardano la costruzione si riferiscono solo alle caldaie generatrici di vapore). In ciascuna caldaia devono essere caricate con pesi o di rottamente o della estante di una leva, per le caldaie locomobili, e per tutte quelle caldaie o recipienti capovolgibili e concesso il caricamento delle valvole con molle. In ogni caso la loro regolazione deve essere fatta dal peso e non può venire in seguito cambiata.

Ogni caldaia deve essere provvista di un manometro, di due apparecchi di elevazione d'acqua indicatori (salvo per

le locomobili, e per le quali il perito può ricorre
 senza essere sufficiente numero solo, e per le bet-
 tone di colata, le quali però devono poter
 essere rese indipendenti sia per la prova di
 rottura, sia per l'alimentazione d'acqua.

In fine ogni caldaia deve essere prov-
 vista di due indicatori di livello sui quali sia
 chiaramente segnato il livello minimo dell'ac-
 qua nella caldaia, il quale deve stare 3 cm. più
 alto della linea superiore dei condotti del fumo.

Quando il perito riconosca che del
 costruttore vennero ottemperate tutte queste
 condizioni precepite alla prova a freddo, la que-
 le consiste nel sottoporre la caldaia, non chiu-
 sa della manovra, né in altro modo rivestita,
 ad una pressione idraulica eguale ad 1 volta e
 mezza la pressione massima effettiva di lavoro,
 mai però inferiore a Kg. 1.5 per cmq. (per cal-
 daie sottoposte a pressioni superiori ai 10 Kg.
 per cmq. la prova idraulica si fa ad una pres-
 sione che superi di 5 kg./cmq. quella normale) e
 per una durata sufficiente all'esame esterno
 di ogni parte.

Per cura del perito ancora ad ogni
 caldaia riconosciuta sicura deve essere apposta

una apposita targhetta, un bollo indicante la
 pressione massima di lavoro e la data della pro-
 va, e deve essere rilasciato un certificato di pro-
 va, del quale una copia viene trasmessa alla
 Prefettura o Sottoprefettura e una copia deve con-
 servarsi nel locale della caldaia, ed essere conse-
 gnato a chi ne fa la responsabilità.

Il perito procede ancora alle visite
 periodiche annuali che possono essere esterne
 ed interne. Le visite esterne devono sempre segui-
 re, come già dissi, le prove a freddo e succedersi
 a distanze non maggiori di due anni. Le visite
 interne devono precedere le prove a freddo ed
 aver esse come un intervallo non maggiore di
 due anni.

Dietro richiesta dell'istante o dell'ufficio
 il perito deve ancora provvedere alle riprove a
 freddo, nei vari casi del regolamento elencati,
 sempre per le caldaie di recente provenienza
 ed entro 10 anni da una prova idraulica pre-
 cedente. Nella riprova però la pressione o rinte-
 ne ad 1 volta e 1/2 quanto la pressione massima,
 mai però inferiore ad 1 Kg. per cmq. e per le
 caldaie lavoranti al di sopra dei 10 Kg. la riprova
 va fatta ad una pressione superiore di 2.5 Kg.

quella effettiva.

Delle visite e riprove il perito deve essere
ricevuto nel libretto comprovante la visita
di prova e deve ricevere la trasmissione entro
15 giorni alla Direzione o Sopradirezione.

Le retrobuzioni al perito, fissate dal
regolamento, sono a carico dell'utente.

Obblighi degli utenti-

L'utente di caldaia a vapore ha
l'obbligo di:

- 1°) denunciare l'acquisto e messa in azione di
caldaia nuova o considerata come tale dal re-
golamento, e chiedere la visita di prova, deposi-
tando una somma equivalente alla retribuzio-
ne dovuta al perito;
- 2°) indicare nel primo bimestre di ogni anno
il numero e la qualità delle caldaie che intende
tenere in esercizio nel corso dell'anno, affinché
queste vengano registrate in apposito elenco tenu-
to presso la Direzione o Sopradirezione e gli uffici
distrettuali della miniera;
- 3°) denunciare entro 10 giorni qualunque man-
dazione apportata alle caldaie;
- 4°) curare affinché non venga staccata la targhetta
della caldaia, se non quando essa viene distrutta;

in questo caso deve restituire alla Direzione o Sop-
radirezione il bollo di prova.

6°) conservare nel locale delle caldaie il certificato
di prova e un estratto del regolamento per quan-
to riguarda gli obblighi degli utenti e del con-
duttore;

6°) curare affinché le visite periodiche siano fatte
prima che scada il termine prescritto, deposi-
tando le somme equivalenti alla retribuzione do-
vuta al perito (per le visite d'ufficio, la spesa viene
riscossa in seguito dall'esattore);

7°) apportare alle caldaie tutte le sostituzioni,
riparazioni, aggiunte ritenute dal perito neces-
sarie ed entro il termine da questi fissato (con-
tra l'operato dei periti può l'utente presentare
reclamo, che ha effetto sospensivo, salvo i procedi-
menti d'impiego);

8°) assumere per l'esistenza delle caldaie il perso-
nalo del regolamento intanto idoneo;

9°) infine permettere l'accesso ad ogni verifica
alle persone incaricate della sorveglianza e fa-
cilitare in ogni modo l'esercizio delle loro fun-
zioni. La sorveglianza spetta agli ingegneri
del R. Corpo delle Miniere, se essi incontrarono
ostacoli ed apporizioni possono chiedere l'interven-
to

della forza pubblica.

Nello scopo di facilitare l'applicazione rigorosa delle norme prescritte dalla legge e del regolamento senza che, per ignoranza, troppo spontanei e gravi inconvenienti si verificano e carico degli utenti, questi possano unirsi in associazione stipendiando propri periti, dando a questi, ed alla direzione dell'associazione l'incarico di procedere a tutti gli incumbenti di legge, allontinando così il rischio d'incorre, in caso di inosservanza delle disposizioni, nelle penalità comminate (per infrazione al regolamento, un'ammenda sino a L. 50 e l'arresto sino a giorni 10, salvo la pena maggiore in caso di infrazioni agli articoli 87 e 88 della legge di R.S. e cioè un'ammenda sino a L. 300 o l'arresto sino ad 1 mese).

di periti stipendiati da un'associazione fra utenti di caldaie a vapore o ricche qualunque partecipazione ed azione che si occupino di caldaie o di materiale appartenente ad esse.

In ogni circondario non si può avere più di una associazione, al più ne possono esistere due, ma nel solo caso in cui una di

esse (la più antica) abbia la sua sede in un altro circondario e la nuova raccolga le maggiori contribuzioni delle caldaie.

Le associazioni per esse possano legalmente costituirsi devono avere non meno di 500 caldaie iscritte; nel caso che nel circondario non esistesse un tale numero di caldaie, si può ancora fondare l'associazione, ma con non meno di 200 caldaie iscritte.

Personale

Sono più riconosciute idonee all'assistenza le persone che presentano i seguenti requisiti:

- 1) avere età non minore di 18 anni compiuti;
- 2) legge di riconosciuta moralità e di buona condotta;
- 3) Possedere un certificato di capacità alle funzioni di conduttore di caldaie a vapore.

Riguardo alla capacità del conduttore la questione non è ancora ben definita, il regolamento dà l'elenco dei titoli validi per stabilire tale capacità; la direzione avrà tutta potestà fornita, ed ogni modo può il perito denunziare un conduttore per improprio

zioni o negligenza e fu il prefetto con decreto motivato infliggere al conduttore la sospensione per un periodo non maggiore di 6 mesi. Contro questo decreto è ammesso ricorso che però non ha effetto sospensivo.

Eccezioni e disposizioni transitorie.

Il regolamento potrà infiere un'ulteriore sanzione di calderie e recipienti di vapore non soggetti alle norme da esso prescritte, purché per la loro sorveglianza sia provveduto da regolamenti speciali.

Tra le disposizioni transitorie sono riconosciute come prescritte quelli già riconosciuti come tali dell'ordinanza 14 Febbraio 1894 già in vigore nel Lombardo-Veneto e del capo II del regolamento di polizia funniti, vapore, inoltre possono continuare a funzionare le associazioni già esistenti e ricompiute, anche se non comprendano il numero minimo prescritto di caldaie infette, purché entro 6 mesi dalla data del regolamento abbiano introdotto nel loro statuto le norme prescritte e abbiano avuto approvazione dei cambiamenti.

Capitolo XXIV

POLIZIA SANITARIA
DELLE
FABBRICHE

Per quanto riguarda le sue applicazioni, possiamo dividere l'igiene industriale in due classi essenziali:

- a) igiene industriale propriamente detta che riguarda le tutele della salute e delle sicurezza personale degli operai, ossia l'igiene professionale dei lavoratori, e questa classe si riferisce alle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sugli infortuni sul lavoro, sul riposo festivo, ecc.
- b) polizia sanitaria delle fabbriche ossia l'igiene industriale esterna, vigilanza sulle mani, fatture, fessure e depositi, incombusti, inaschi, bri o pericolosi, quanto cioè riguarda le tutele della salute pubblica che potrebbe venir com-